GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1876 — ROMA — SABATO 12 AGOSTO — NUM. 188

ASSOCIAZIONI.

		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	ROMA . . . . . . L.	11	21	40
	Per tutto il Regno „	13	25	48
Giornale senza Rendiconti	ROMA . . . . . . L.	9	17	32
	Per tutto il Regno „	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 15; per tutto il Regno cent. 20. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari, cent. 25; ogni altro avviso cent. 30, per ogni linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia EREDI BOTTA: in Roma, via dei Lucchesi, n° 4; in Torino, via delle Orfane, n° 7. — Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Ufizi Postali.

DIREZIONE: ROMA, Ministero dell'Interno.

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell' Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, con decreto 1° giugno scorso:

A cavaliere:

Pionati Pasquale, già capitano della guardia nazionale in Napoli;
Cattaneo Giuseppe, id. id.;
Scarpati Vincenzo, id. id.;
Renzelli Francesco, ispettore di pubblica sicurezza in Potenza;
Siniscalchi Carlo, di Napoli;
Ruggero Carlo, di Cittanova;
Vedovi Tito, di Brescia;
Mascanzoni prof. Alessandro, consigliere del comune di Ravenna;
Rasi ing. Claudio, id.;
Vacchelli dott. Luigi, sindaco di Iseo;
Giugni Giacomo, sindaco di Sale Marasino;
Peroni ing. Bartolomeo, assessore municipale di Brescia;
Masini dott. Guglielmo, segretario nella Direzione dei Regi Spedali di Lucca;
Cavalli Molinelli Leonzio, sindaco del comune di Sale;
Ragni dott. Antonio, già medico condotto in Romagnano Sesia;
Bongiorni dott. Raffaele, membro del Consiglio sanitario provinciale di Piacenza;
Folcieri prof. Giovanni, assessore municipale di Brescia;
Ercoliani dott. Andrea;
Vajro Giuseppe, capostazione della ferrovia in Acqui;
Balduzzi dott. Giovanni, sindaco di Molino de' Torti;
Mutti avv. Giovanni Maria, consigliere provinciale di Brescia;
Barrucco ing. Carlo Lorenzo, presidente dell'Amministrazione dei Luoghi pii riuniti di Brescia;
Colucci avv. Domenico, consigliere comunale di Campobasso;
De Angelis Alfonso, già sindaco di Cajazzo;
Realini Fortunato, di Alzate;
Roggeri dott. Evasio, consigliere comunale di Mondovì;
Bertini Serafino, sindaco di Sale delle Langhe;
Vannini avv. Lorenzo, membro del Consiglio amministrativo dell'Arcispedale di S. Maria Nuova in Firenze;
Pallieri dott. Vincenzo, medico chirurgo in Cerignola;
Gueli dott. Giovanni, consigliere provinciale di Girgenti;
Grilli dott. Fabio, assessore municipale di Livorno;
Garibaldi Francesco, consigliere provinciale di Porto Maurizio;
Vaudetto Pasquale, impiegato della Questura della Camera dei deputati;
Papa cav. Paolo, di Genova;
Scarpitti Luigi, di Napoli, già capitano della guardia nazionale;
Pardossi avv. Alberigo, direttore della polizia municipale in Livorno;
Minucci dott. Antonio, segretario capo negli uffici comunali di Livorno;
Gianni ing. Basilio, consigliere provinciale di Lucca;
Tomola Pietro, di Fomarco.

LEGGI E DECRETI

Il Num. **3265** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3° della legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle Ferrovie dell'Alta Italia e per l'esercizio della rete stessa dopo il riscatto;

Ritenuto che occorre intanto di provvedere alla iscrizione nel Gran Libro del Debito Pubblico della rendita consolidata 5 0/0 conforme agli articoli 6 e 7 della Convenzione di Basilea in data 17 novembre 1875 e all'articolo 8°, secondo alinea, del compromesso di Parigi in data 11 giugno 1876, di cui all'art. 1° dell'atto addizionale di Roma 17 giugno stesso anno;

Ritenuto che la somma da corrispondersi dal Governo alla Società suddetta per effetto degli articoli 6 e 7 suindicati, deduzione fatta della somma di venti milioni che il Governo medesimo prende a suo carico sul debito contratto dalla Società colla Cassa di risparmio di Milano, e delle altre somme, delle quali rimane creditore il Governo per effetto degli articoli 8, 9 e 10 della Convenzione succitata, ascende approssimativamente, e nella riserva delle liquidazioni finali, a lire novantamilioni in oro (L. 90,000,000);

Ritenuto che il corso medio del consolidato italiano 5 0/0 alla Borsa di Parigi durante i 6 mesi trascorsi dal 1° gennaio al 30 giugno 1876 diminuito di una mezza cedola, cioè una lira e otto centesimi (L. 1 08), fu di lire settanta e centesimi cinquantadue;

Ritenuto quindi che la rendita da iscriversi per effetto dell'art. 6° summenzionato con la decorrenza del semestre in corso, cioè con la cedola al 1° gennaio 1877, ascende, salva liquidazione finale, alla somma di lire seimilioni quattrocentomila (L. 6,400,000);

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico. È autorizzata l'iscrizione nel Gran Libro del Debito Pubblico in aumento al consolidato 5 0/0 della rendita di lire *seimilioni quattrocentomila* (L. 6,400,000) con decorrenza di godimento dal 1° luglio 1876.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valsavaranche, addì 6 agosto 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

Il Num. **3271** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 30 dicembre 1875, n. 2892 (Serie 2ª), che instituiva in Siracusa una Commissione conservatrice dei monumenti e delle opere d'arte;

Visto l'altro Nostro decreto 5 marzo 1876, n. 3028 (Serie 2ª), sull'ordinamento delle Commissioni conservatrici dei monumenti ed oggetti d'arte e d'antichità;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È revocato il Nostro decreto 30 dicembre 1875, che instituiva in Siracusa una Commissione conservatrice dei monumenti e delle opere d'arte composta di quattro membri.

Art. 2. In luogo della suddetta Commissione è instituita nella provincia di Siracusa, colle attribuzioni indicate dal decreto 5 marzo 1876, una Commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e d'antichità, composta di otto membri, di cui due saranno eletti dal Consiglio provinciale, due dal Consiglio comunale di Siracusa e quattro da Noi.

Questa Commissione sarà presieduta dal prefetto della provincia ed un impiegato della prefettura compirà l'ufficio di segretario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 17 luglio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

Il Num. **MCCCXXXVII** *(Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Visto il testamento 21 luglio 1868, col quale il defunto canonico Filippo Sargenti dispose della sua eredità per la istituzione di un Orfanotrofio femminile nel comune di Piperno;

Visto il testamento del 22 marzo 1875 della defunta Angela Rosa de Bonis, la quale associatasi all'atto filantropico del Sargenti, nominò erede alla sua morte l'Orfanotrofio suddetto;

Vista l'istanza degli incaricati dell'amministrazione del pio Istituto;

Vista la legge 3 agosto 1862, n. 753;

Visto il parere del Consiglio di Stato in data 21 giugno 1876,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È eretto in Corpo morale l'Orfanotrofio femminile istituito nel comune di Piperno dai defunti canonico Filippo Sargenti e Angela Rosa de Bonis con i testamenti dei 21 luglio 1868 e 22 marzo 1875 da amministrarsi dalle persone delegate dai fondatori.

Art. 2. Gli amministratori dovranno presentare entro tre mesi alla Nostra approvazione lo statuto organico per tale Opera pia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 17 luglio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

Il N. **MCCCXXXVIII** *(Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Visto il testamento 9 novembre 1875, col quale la defunta signora Teresa Berrino vedova Avalle legava alla Congregazione di Carità in S. Michele d'Asti una casa del valore di lire 3000, perchè servisse ad impiantarvi un Asilo Infantile, più la rendita annua di lire 500 con l'obbligo di destinarla al mantenimento dell'Asilo medesimo;

Viste le deliberazioni della Congregazione suddetta del 21 dicembre 1875 circa la accettazione del legato e la erezione in Corpo morale del pio Istituto;

Vista la deliberazione della Deputazione provinciale di Alessandria del 20 maggio 1876;

Vista la legge 5 giugno 1850 sulla capacità di acquistare dei Corpi morali, non che la legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'Asilo Infantile fondato in S. Michele d'Asti mediante il lascito disposto dalla fu signora Teresa Berrino vedova Avalle con pubblico testamento 9 novembre 1872, è eretto in Corpo morale.

Art. 2. La Congregazione di Carità di San Michele d'Asti è autorizzata ad accettare il lascito medesimo.

Art. 3. Per cura della Congregazione stessa sarà presentato nel termine di tre mesi alla Nostra approvazione lo statuto organico del pio Istituto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 17 luglio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

S. M., *sulla proposta del Ministro della Guerra, ha fatte le seguenti disposizioni:*

Con R. decreto 30 giugno 1876:

Scrimaglia Ernesto, aiutante contabile di 3ª classe nel personale contabile delle sussistenze militari, collocato a riposo.

Con R. decreto 7 luglio 1876:

Puccini Giuseppe, guardarme presso il comando militare del forte di Portoferrajo, collocato a riposo.

Con RR. decreti 9 luglio 1876:

Bianchi cav. Giorgio, colonnello comandante il 48° reggimento fanteria, collocato a riposo ed inscritto nella riserva col suo grado;

Fanton Pietro, tenente contabile nel 2° regg. bersaglieri, id. id.;

Rosso Giuseppe, tenente nell' 8° reggimento cavalleria, collocato in riforma ed inscritto nella riserva col suo grado.

Con RR. decreti 17 luglio 1876:

Ximenes cav. Dionisio, capitano medico addetto alla direzione di sanità militare di Salerno, collocato a riposo ed inscritto nella riserva col suo grado;

Jourdan cav. Giovanni, capitano presso il distretto militare di Alessandria, id. id.;

Broglio cav. Antonio, tenente colonnello contabile, id. id.;

Serra cav. Gio. Battista, tenente colonnello nel 63° reggimento fanteria, id. id.;

Seppia Guido, tenente nel 12° reggimento cavalleria, id. id.

Con RR. decreti 22 luglio 1876:

Celle cav. Federico, tenente colonnello nel 71° reggimento fanteria, collocato a riposo ed inscritto nella riserva col suo grado;

Giordanelli Carlo, tenente nei carabinieri reali, id. id.;

Bortoletti Giuseppe, tenente nel 74° reggimento fanteria, id. id.;

Cerale cav. Giacomo, colonnello medico, membro del comitato di sanità militare, id. id.;

Mariano cav. Francesco, colonnello medico, direttore di sanità militare a Napoli, id. id.;

Peretti cav. Giovanni, maggiore medico addetto alla direzione di sanità militare di Palermo, id. id.;

Binaghi cav. Ambrogio, maggiore medico addetto alla direzione di sanità militare di Bologna, id. id.;

Fadda cav. Stefano, maggiore medico addetto alla direzione di sanità militare di Padova, id. id.

Con decreto del 16 luglio 1876 Gerli cav. Mirocleto, sostituto procuratore generale a Milano, venne tramutato a Brescia.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione delle Poste:*

Con RR. decreti del 21 giugno 1876:

Baratono Alessandro, uffiziale di 1ª classe, promosso capo d'ufficio di 3ª classe;

Dompè Giovanni, id. di 2ª classe, id. uffiziale di 1ª classe;

Giannoni Pietro, aiutante, id. id. di 2ª classe;

Boggero Giuseppe, id., id. id. id.;

Giovannini Gio. Battista, ufficiale di 2ª classe, collocato in aspettativa per affari di famiglia;

Armitano Gaetano, capo d'uffizio di 2ª classe, collocato in aspettativa per motivi di malattia.

Con decreto Reale del 17 luglio u. s. il cav. Giuseppe Signorile, ingegnere capo nel corpo Reale delle miniere, fu collocato a riposo per motivi di salute e ammesso a far valere i suoi titoli pel conseguimento della pensione.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0|0, cioè: num. 189832 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al num. 6892 della soppressa Direzione di Napoli) per lire 125; num. 209705 della Direzione Generale corrispondente al num. 26765 di Napoli per lire 10; num. 275167 della Direzione Generale corrispondente al num. 92227 di Napoli per lire 130, tutte tre intestate a Baselice Giovanna, fu Vincenzo, domiciliata in Napoli; num. 296659 della Direzione Generale corrispondente al num. 113719 di Napoli per lire 125, al nome di Baselice Giovanna, fu Vincenzo, moglie di Benedetto de *Leronimo* domiciliata in Napoli; num. 311072 della Direzione Generale corrispondente al num 128132 di Napoli per lire 20, al nome di Baselice Giovanna, fu Vincenzo, moglie di Benedetto *Girolamo*, domiciliata in Napoli, sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi, le tre prime a Baselice Barbera Rosa, fu Vincenzo, domiciliata in Napoli, e le due ultime a Baselice Barbera Rosa, fu Vincenzo, moglie di Benedetto de Geronimo, domiciliata in Napoli, vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Firenze, lì 9 agosto 1876.

Per il Direttore Generale
CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 599312 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 100, al nome di Leveriero Alfonsina di Emilio, minore sotto l'amministrazione del padre, domiciliata in Torino, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Liveriero Alfonsina di Emilio, minore sotto l'amministrazione del padre, domiciliata in Torino, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state

notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, li 9 agosto 1876.

Per il Direttore Generale
G. GASBARRI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per 0[0, cioè: n. 22251 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 20, al nome di Cancelliere Matilde fu Raffaele, nubile, domiciliata in Napoli, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece invece intestarsi a Cancelliere Matilde fu Gennaro, nubile, domiciliata a Napoli, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, li 8 agosto 1876.

Per il Direttore Generale
FERRERO.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI VENEZIA

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 29 agosto 1876 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco n. 88, nel comune di Padova, provincia di Padova, con l'aggio lordo medio annuale di lire 6823 73.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo corredata dai documenti comprovanti i requisiti voluti dall'art. 135 del regolamento approvato col R. decreto 24 giugno 1870, n. 5736, nonchè i titoli accennati nel successivo art. 136, modificato col Regio decreto 5 marzo 1874, n. 1843, qualora ne fossero provvisti.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Venezia, addì 4 agosto 1876.

Il Direttore Compartimentale
L. D. GOBBATO.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI TORINO

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 25 agosto 1876 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco n. 41, nel comune di Bra, provincia di Cuneo, con l'aggio lordo medio annuale di lire 4042 63.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo, corredata dai documenti comprovanti i requisiti voluti dall'art. 135 del regolamento approvato con Reale decreto 24 giugno 1870, n. 5736, nonchè i titoli accennati nel successivo art. 136, modificato col Real decreto 5 marzo 1874, n. 1843, qualora ne fossero provvisti.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Torino, addì 2 agosto 1876.

Per il Direttore Compartimentale
G. SAVIO.

AVVISO.

È aperto nella Regia Scuola Normale Superiore di Pisa il concorso a

N. 14 posti nella sezione di lettere, ed a
» 7 posti nella sezione di scienze.

A sei dei vincitori sarà assegnato un posto gratuito nell'interno della Scuola; a 7 verrà accordato un sussidio di lire 60 al mese per tutto il tempo in cui è aperta la Scuola; gli altri saranno nominati alunni aggregati, e a 2 di essi potrà essere concesso il diritto di entrare come alunni convittori a pagamento nella Scuola.

Le norme per il concorso sono indicate dagli articoli del regolamento che qui si riportano per comodo dei concorrenti.

Pisa, 18 luglio 1876.

Il Direttore: ENRICO BETTI.

REGIA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Art. 1. La Regia Scuola Normale Superiore, istituita in Pisa col *motuproprio* del 28 novembre 1846, ha per oggetto di preparare ed abilitare all'insegnamento nelle scuole secondarie e normali.

Art. 2. Essa si compone di due sezioni:

1. Lettere e filosofia;
2. Scienze matematiche, fisiche e naturali.

La prima sezione si divide nelle cinque sottosezioni seguenti:

1. Letteratura italiana;
2. Letteratura latina e greca;
3. Storia e geografia;
4. Filosofia;
5. Pedagogia.

La seconda sezione si divide nelle quattro sottosezioni seguenti:

1. Matematica;
2. Fisica;
3. Chimica;
4. Scienze naturali.

Art. 3. Vi saranno nella Scuola alunni convittori ed alunni aggregati.

Con decreto Ministeriale un alunno potrà passare da convittore ad aggregato e viceversa, quando il direttore della Scuola, sentito il Consiglio direttivo, ne faccia opportuna proposta al Ministro.

Art. 4. Gli alunni della Scuola saranno convittori a posto gratuito e convittori a pagamento, aggregati con sussidio e aggregati senza sussidio.

Con decreto Ministeriale verrà determinato ogni anno, per ciascuna delle due sezioni suindicate, il numero degli alunni di queste differenti classi.

Art. 5. I posti di alunni convittori gratuiti e di aggregati con sussidio saranno assegnati con norme speciali a quelli che si saranno maggiormente distinti negli esami di ammissione alla Scuola o in quelli degli anni intermedi della Scuola stessa.

Art. 6. Gli aggregati con sussidio avranno l'assegno di lire 60 al mese per tutto il tempo in cui è aperta la Scuola.

Gli alunni convittori a pagamento dovranno pagare la retta di lire 80 al mese durante lo stesso tempo.

Art. 7. Il corso della Scuola Normale, per gli alunni convittori, si compone di due anni di studi preparatorii e di tre anni di studi normalistici.

Art. 8. L'anno scolastico della Scuola Normale si apre contemporaneamente a quello universitario, e si chiude dopo finiti gli esami universitari e normalistici, ma non più tardi dell'anno scolastico universitario.

Art. 9. La divisione degli alunni di ciascuna sezione fra le va-

rie sue sottosezioni vien fatta soltanto per quelli degli anni normalistici.

Per gli alunni della seconda sezione negli anni di studi preparatorii vien fatta soltanto la divisione fra studenti di scienze naturali e studenti di scienze matematiche e fisiche.

Un giovane potrà chiedere di iscriversi a due sottosezioni ad un tempo, e il Consiglio direttivo di sezione deciderà sulla sua domanda.

Quando la sua domanda sia accolta favorevolmente, esso non riceverà che un solo sussidio se sarà alunno aggregato.

Art. 10. Negli anni di studi preparatorii i giovani seguono i corsi del primo e secondo anno delle Facoltà rispettive nell'ordine che per l'anno corrispondente viene indicato dalla Facoltà relativa; fanno nell'interno della Scuola conferenze e lavori sotto la direzione dei professori interni e degli alunni dell'ultimo anno normalistico, e attendono a insegnamenti speciali e allo studio delle lingue straniere.

I giovani dei tre anni normalistici seguono le norme tracciate dai regolamenti per la Facoltà di lettere e filosofia e per quella di scienze, in quelle parti che riguardano le Scuole di magistero, in quanto le norme stesse si accordano con quelle stabilite dal presente regolamento.

Oltre a ciò, i giovani degli ultimi anni assistono quelli degli anni preparatorii nelle loro conferenze e nei loro lavori e fanno ad essi lezioni speciali da stabilirsi d'accordo col direttore della Scuola, il quale sentirà, per questo, i Consigli direttivi speciali di sezione.

Art. 11. Finito il corso normalistico, la Regia Scuola Normale rilascerà ai giovani che abbiano superati tutti gli esami un diploma di abilitazione all'insegnamento speciale nelle Scuole secondarie classiche o normali, firmato dal rettore della Regia Università e dal direttore della Scuola.

L'esame di abilitazione sarà dato dinanzi a una Commissione composta del direttore della Scuola come presidente, dei professori della sottosezione relativa e di due membri estranei alla Scuola, nominati ogni anno dal Ministro.

Questo esame sarà dato secondo le norme stabilite nei regolamenti universitari per l'esame di abilitazione delle Scuole di magistero.

Art. 12. Tutti i posti di alunni della Scuola Normale si daranno per concorso.

Un giovane potrà concorrere ed essere ammesso alla Scuola soltanto per uno degli anni preparatorii e per il primo anno normalistico.

Il Ministro però potrà concedere che un giovane venga ammesso anche al secondo anno di studi normalistici in una sottosezione, quando il Consiglio direttivo lo proponga, avuto riguardo alle prove già date da lui negli studi anteriori.

Ogni anno, per poter conservare il posto di alunno della Scuola Normale, il giovane dovrà riportare in tutti gli studi ed esercizi universitari e normalistici, fatti durante l'anno, i certificati di assistenza e di profitto proporzionati al fine che si propone la Scuola.

Quando manchi il certificato di profitto in qualche disciplina, il giovane decaderà senz'altro dal godimento del posto di alunno della Scuola Normale.

A coloro, che nell'esame di abilitazione non siano approvati, sarà sospeso il diploma finchè non abbiano dato prova manifesta del loro profitto in altro esame da subirsi dopo quel termine che sarà indicato dalla Commissione esaminatrice.

Art. 13. Dipendentemente dai certificati di profitto nei singoli studi e dagli esami superati, il direttore della Scuola, sul parere favorevole del Consiglio direttivo generale, potrà proporre al Ministero che un alunno convittore a pagamento divenga a posto gratuito, ed un alunno aggregato senza sussidio divenga aggregato con sussidio o viceversa.

Art. 14. Le inscrizioni per il concorso alla Scuola sono aperte presso la Università e la Regia Scuola Normale di Pisa, e presso le Università di Bologna, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Roma e Torino, dal primo luglio fino a 15 giorni prima dell'apertura dell'Università di Pisa.

Art. 15. L'istanza per l'ammissione al concorso dovrà essere presentata al direttore della Scuola o al rettore di una delle suddette Università, ed essere accompagnata dalla fede di nascita comprovante l'età non minore di 17 anni, nè maggiore di 25, da un certificato di buoni costumi rilasciato dall'autorità politica o comunale dell'ultimo domicilio, e dai certificati seguenti:

1. Pel primo anno di studi preparatorii nelle due sezioni, il certificato di licenza liceale, e pel 2° anno i certificati di inscrizione e di profitto per gli studi che la Facoltà relativa della Regia Università, nella quale il giovane avrà fatto gli studi stessi, avrà indicati come più convenienti per un primo anno di studi universitari;

2. Per l'ammissione al primo anno di studi normalistici, il certificato di licenza universitaria, ed oltre a questo anche i certificati di profitto corrispondenti agli studi universitari fatti.

Art. 16. Le domande dei concorrenti, insieme ai documenti relativi, dai rettori delle suddette Università verranno immediatamente inviate al direttore della Scuola, il quale, dopo di avere esaminate le carte stesse, formerà le liste degli ammissibili al concorso e le trasmetterà ai rettori delle rispettive Università per farne le debite partecipazioni ai concorrenti.

Art. 17. Gli esami di concorso saranno scritti e orali e avranno luogo nei primi quindici giorni dell'anno scolastico della Regia Università di Pisa.

Art. 18. Pel concorso al 1° anno di studi preparatorii in lettere e filosofia, la prova scritta consisterà:

1. In un componimento italiano;

2. In una traduzione dal latino;

3. In una traduzione dal greco;

4. In un componimento sopra un tema di filosofia elementare o di storia.

E la prova orale consisterà:

1. Nella interpretazione di un classico latino e di un classico greco;

2. In quesiti di storia della letteratura italiana, latina e greca;

3. In quesiti di storia e geografia;

4. In quesiti di logica.

Pel concorso al primo anno degli studi preparatorii in scienze matematiche, fisiche e naturali, la prova scritta consisterà in tre dissertazioni, delle quali una si aggirerà sulla fisica, e le altre due sulle matematiche elementari.

La prova orale consisterà in interrogazioni sulle matematiche elementari e sulla fisica.

Art. 19. Pel concorso al posto di alunno del secondo anno di studi preparatorii, le due prove si aggireranno sulle materie che la relativa Facoltà dell'Università di Pisa avrà indicate come più convenienti per gli studi universitari del primo anno della Facoltà stessa; e pel concorso al posto di alunno del primo anno normalistico, le due prove si aggireranno sulle materie obbligatorie del primo biennio di studi nella Facoltà relativa.

A questo scopo il direttore della Scuola invierà ogni anno le relative istruzioni ai rettori delle Università del Regno indicate sopra.

Per queste prove potrà essere richiesto al candidato di fare esercizi pratici e risolvere problemi.

Art. 20. Gli esami di concorso per le due sezioni si fanno presso

la Regia Scuola Normale di Pisa e presso le Università indicate sopra.

Le prove orali sono fatte dinanzi a Commissioni speciali, che presso la Scuola sono nominate dai Consigli direttivi di sezione e presiedute dal direttore, e presso le Università sono composte dei professori delle materie sulle quali cade l'esame.

Questi esami durano un'ora, e di essi vien fatto un processo verbale che sarà firmato dai membri della Commissione esaminatrice e spedito alla Direzione della Scuola Normale.

Art. 21. I temi per gli esami in iscritto sono trasmessi in tempo debito dal direttore della Scuola ai rettori delle Università presso le quali si danno, e vengono aperti dal presidente della Commissione al principio dell'esame alla presenza dei concorrenti.

Art. 22. I concorrenti avranno 8 ore di tempo per trattare il loro tema, e durante questo tempo non potranno comunicare fra loro, nè con persone estranee, e saranno sorvegliati a turno da uno o più insegnanti a ciò incaricati dal rettore.

Art. 23. I lavori scritti, chiusi in piego sigillato, vengono inviati al direttore della Scuola Normale, e sono esaminati e giudicati dalle Commissioni esaminatrici sopra indicate che risiedono in Pisa, alle quali sarà pure deferito l'esame e il giudizio sui lavori dei giovani che avranno dato l'esame, colle stesse norme presso la Scuola.

Art. 24. Il direttore della Scuola, tenendo conto del risultato degli esami orali, e specialmente degli scritti, e sentiti i Consigli direttivi, classifica i concorrenti per ordine di merito, escludendo quelli che complessivamente nei loro esami scritti ed orali ottennero meno dei due terzi dei voti.

Fa poi le relative proposte al Ministero pei posti assegnati per quell'anno alla Scuola, secondo l'articolo 4 di questo regolamento, tenendo conto della classificazione fatta sino a concorrenza dei posti suddetti. — *(Estratto dal regolamento della Scuola Normale approvato con decreto del 26 ottobre 1875).*

COMUNICATO

Milano, 9 agosto 1876.

La Direzione della Scuola superiore di agricoltura in Milano si fa dovere di comunicare a chi di ragione, che il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ha bandito un concorso fra i giovani licenziati nel corrente anno dalle scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici, e quelli che, precedentemente licenziati, avranno conseguito in questo stesso anno scolastico 1875-76 il diploma di idoneità all'insegnamento, pel conferimento di sussidi ai due concorrenti più meritevoli per compiere studi agrari di perfezionamento all'estero per un biennio.

A tal uopo verrà aperta, verso la fine del corrente agosto, presso questa Scuola superiore di agricoltura in Milano una sessione straordinaria di esami di idoneità allo insegnamento per quei giovani che ottennero la licenza negli anni decorsi: avvertendo, che le domande di inscrizione si potranno presentare alla Segreteria della Scuola stessa dalla data del presente a tutto il 20 corrente mese.

Milano, via Marsala n° 10.

Il Direttore: G. Cantoni.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Nella Camera inglese dei comuni il signor Lowe chiese il giorno 8 corrente al governo alcune spiegazioni sullo stato dell'impresa del canale di Suez e sul modo come venne garantito il denaro anticipato dall'Inghilterra.

Il signor Rylands sostenne che il governo della regina ha perduto un milione e mezzo di lire nell'acquisto delle azioni e disse che le trattative non potevano essere condotte peggio di quel che lo furono, motivo per cui furono rese possibili ingenti speculazioni.

Il signor Strafford Northcote, cancelliere dello Scacchiere, respinse le accuse di speculazioni; disse che il governo non diede informazioni ad alcuno e che ordinerà una inchiesta. Espose le trattative col signor di Lesseps; respinse il dubbio che vi possano essere ancora difficoltà legali circa la qualifica dei direttori inglesi nominati dal governo. Essi rappresenteranno gli interessi inglesi nei Consigli della Direzione. Assisteranno alle riunioni e voteranno. Ma, quel che più importa, eserciteranno una grande influenza morale. Aggiunse di avere ogni fiducia nelle relazioni del signor di Lesseps quanto alle condizioni dell'impresa e conchiuse assicurando che essa dà speranza di eccellenti risultati.

Il marchese de Hartington notò che oramai non si parla più delle alte ragioni politiche che motivarono la compera delle azioni.

La corrispondenza che venne pubblicata non riuscì in alcun modo a dimostrare che si sia ricavato alcun vantaggio dalla spesa di 4 milioni di sterline. In caso di guerra l'interesse inglese nel canale non produrrà alcun effetto.

Il signor Disraeli notò che gli oppositori non hanno distinto convenientemente il lato politico dal lato commerciale della questione. Sono state considerazioni di alta politica che hanno indotto il governo ad ottenere in via amichevole ciò che più tardi avrebbe dovuto ottenere in modo più arduo. Protestò risentitamente contro i sospetti di speculazioni. Il *bill* fu poi approvato in seconda lettura.

Carteggi da Costantinopoli parlano di gravi dissensi tra il granvisir e Midhat pascià. Un proclama del granvisir agli abitanti di Stambul, riprodotto da tutti i giornali di Costantinopoli, commina le pene più severe ai sudditi turchi che in pubblico ed in privato parleranno della quistione della riforma. Da parte sua Midhat pascià avrebbe pubblicato una serie d'articoli per dimostrare la necessità di attivare senza dilazione il suo progetto costituzionale. Mentre Midhat pascià sostiene che il suo progetto è praticabile e che conviene concedere eguali diritti a tutti i sudditi ottomani senza riguardi a razza od a religione, i suoi avversari conservatori sono convinti che il solo tentativo di stabilire siffatta eguaglianza sarebbe gravido di pericoli per l'impero e di rovina per l'islamismo. La *Politische Correspondenz* crede che da queste opposte tendenze potrebbero derivare gravi complicazioni.

Col titolo di *Recentissime* dalla Serbia la *Politische Correspondenz* di Vienna pubblica la seguente comunicazione da Belgrado:

" Si ha ragione di ammettere che Osman pascià abbia spinto soltanto apparentemente le sue truppe lungo il Danubio. In fatto però il suo corpo composto di 38 battaglioni, di tre reggimenti cavalleria e cinque batterie si è messo in movimento sulla strada Kujazevac-Banja e si unirà probabilmente con Achmet Ejub pascià nella valle dinanzi alle gole di Banja. Cernajeff si è unito ieri con Horvatovich. I

due corpi d'armata, circa quattro divisioni (di tre brigate ciascuna), hanno preso la loro posizione in modo da dominare tanto le gole quanto le alture importanti che sono fuori di esse. Sulla cosiddetta via di Costantinopoli fino a Paracin tutti i punti sono fortemente occupati. Dicesi che un corpo d'esercito turco si trovi in marcia da Nisch verso Aleksinac. Evidentemente i turchi vogliono attaccare ad un tempo Banja e Aleksinac, quest'ultimo però soltanto apparentemente. „

Contrariamente alle affermazioni di molti giornali, il corrispondente dell'*Augsburger Zeitung* sostiene in modo assoluto che la salute del Sultano va progressivamente migliorando. " Il 28 luglio, scrive il corrispondente, adunque precisamente il giorno in cui fu notificato per telegrafo all'Europa che il Sultano è affetto da piemia e da altri mali, esso si recava a cavallo alla moschea e nel pomeriggio faceva, sul suo *yacht*, una gita all'Isola dei Principi. Il Sultano riceve regolarmente tutte le mattine il granvisir, i ministri ed altre persone ; esso legge tutti gli atti che gli vengono presentati per la firma ; fa gite sul Bosforo e sul mare di Marmara. Il suo medico da lungo tempo non è più consegnato nel palazzo. Le allucinazioni a cui era in preda dopo la morte dello zio, non lo inquietano più da lungo tempo ed hanno preso probabilmente la via di Vienna. Vero è invece che patisce di debolezza fisica ed è molto mesto; ma se si riflette a quello che ha passato negli ultimi quattro mesi, se si considera la situazione dell'impero, se si pensa che malgrado la data parola la quistione costituzionale non è ancora risolta, si comprenderà di leggieri che ce n'è d'avanzo per mettergli il malumore addosso. „

La *Neue Freie Presse* ha per telegrafo da Semlino 8 agosto che tutti i rappresentanti della stampa estera che si trovano a Belgrado furono invitati al ministero degli esteri ove venne loro comunicato un manifesto destinato a giustificare la guerra intrapresa dalla Serbia. Il documento si limiterebbe a fare un appello alla stampa, ai popoli ed alla diplomazia d'Europa.

La *National Zeitung* di Berlino annunzia che il governo tedesco ha l'intenzione di riprendere il suo primitivo progetto di interdire mediante una legge imperiale le processioni, i pellegrinaggi e tutte le altre mostre pubbliche del culto cattolico.

Dal *Journal Officiel* traduciamo la seguente nota relativa alla definizione dell'affare di Salonicco. Il *Reichsanzeiger* di Berlino ne ha pubblicata una analoga :

" Un telegramma giunto al governo annunzia il componimento definitivo dell'affare di Salonicco.

" Subito dopo conosciuti i deplorevoli avvenimenti, nei quali i consoli di Francia e di Germania hanno trovata la morte, il sultano Abdul-Aziz aveva fatto recare alle ambasciate delle due potenze a Costantinopoli l'espressione della sua più profonda dispiacenza e promesse spontaneamente pronte e legittime riparazioni.

" Gli ambasciatori dal canto loro avevano immediatamente insistito colla più grande energia per ottenere che i colpevoli fossero esemplarmente castigati e che si assegnassero delle indennità alle famiglie dei due agenti.

" Venne immantinenti aperta a Salonicco una inchiesta, alla quale parteciparono un delegato francese ed un delegato tedesco assieme a due commissari ottomani, ed in seguito ai lavori di questa Commissione ed alle pratiche dei rappresentanti dei due paesi, che agirono di concerto, le reclamate soddisfazioni vennero successivamente accordate.

" Contro gli autori del crimine vennero pronunziate pene capitali e sei di loro le hanno subìte. I principali complici sono stati condannati ai lavori forzati in perpetuo o a tempo. Gli impiegati convinti di non avere adottate le disposizioni necessarie per proteggere i consoli contro il furore della popolaglia furono anch'essi puniti : il capitano della corvetta stazionaria con dieci anni di detenzione in una fortezza ; il capo della polizia con quindici anni di lavori forzati ed il capo della guarnigione con tre anni di detenzione. La degradazione di questi ufficiali seguirà a Salonicco in presenza degli agenti di Francia e di Germania.

" Il governatore della provincia fu condannato ad un anno di prigione e non potrà più coprire alcun impiego. Infine, le indennità pecuniarie alle famiglie dei morti furono già spedite a chi di diritto. „

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

Vienna, 11. Il Principe Umberto si recò questa mattina alle ore 10 a fare all'Imperatore la visita di congedo. S. M. gli restituì subito la visita, restando per oltre mezz'ora presso il Principe.

Militello, 11. — Il Ministro Maiorana-Calatabiano, passando per Scordia, vi ebbe una affettuosa ed imponente accoglienza. Tutta la cittadinanza, preceduta dalla Giunta municipale, gli espresse rispettosi omaggi.

Giunto a Militello, i cittadini, preceduti dalla banda musicale e da bandiere, accolsero il concittadino Ministro. Oltre a venti carrozze gli facevano seguito. Le autorità, i cittadini e i notabili lo avevano rilevato alla stazione. Due miglia prima che il Ministro giungesse, una folla immensa gremiva le vie, nonostante la sferza del sole. L'entusiasmo e gli applausi furono moltissimi. Il Ministro, visibilmente commosso, rispose : « Saluto il popolo, viva l'Italia, viva il Re. »

Costantinopoli, 11. — Sir Philip Francis, console generale d'Inghilterra, è morto.

I serbi abbandonarono la città di Javor.

Osman pascià pose il suo quartiere generale a Zaicar.

Bukarest, 11. — La Camera dei deputati approvò il credito di 20 mila *lei* per soccorrere le famiglie rifugiate della Serbia, le quali ascendono diggià a 20 mila persone.

Londra, 11. — Lord Derby indirizzò, il 9 corrente, un dispaccio a sir Elliot, nel quale dice che la Porta non deve permettere che si rinnovino nella Serbia le atrocità commesse nella Bulgaria, che la ripetizione di quei fatti sarebbe per la Porta più disastrosa di una battaglia perduta, perchè sarebbe impossibile di arrestare lo sdegno dell'Europa, e che un intervento questa volta ostile alla Turchia ne seguirebbe necessariamente.

Lo *Standard* dice che la Porta dichiarò che non acconsentirebbe ad un armistizio prima dell'ingresso delle sue truppe a Belgrado.

Versailles, 11. — Il Senato respinse con 159 voti contro 131 l'art. 3 della legge municipale relativo alla rinnovazione dei Consigli municipali, che era stato approvato dalla Camera.

Spezia, 11. — La corazzata *San Martino* si portò al Varignano per fare la prova delle bussole ; essa partirà tosto per ignota destinazione.

San Vincenzo, 11. — È partito per la Plata il vapore *Europa,* della Società Lavarello.

Aden, 11. — Proveniente da Bombay, è arrivato il postale *Batavia,* della Società Rubattino, e proseguì pel Mediterraneo.

Vienna, 11. — I Principi di Piemonte partirono oggi alle ore 1 40. Le LL. AA. furono accompagnate alla stazione dall'arciduca Leopoldo, dal conte Andrassy, dal conte Wilczek, dal conte e dalla contessa Robilant, e dal personale dell'ambasciata italiana.

Vienna, 11. — La *Corrispondenza politica* ha da Belgrado: Nel ministero della guerra si crede che l'esercito turco si avanzerà con un movimento concentrico contro Belgrado, la quale per ciò sarà fortificata per un raggio di una lega e mezza.

Tutti i cannoni dell'arsenale di Kragujevatz saranno diretti a Belgrado.

Il ministro dell'interno conchiuse alcuni contratti per la pronta fornitura di una grande quantità di viveri per Belgrado, che si vuole difendere finchè sarà possibile.

Il principe Milano trovasi a Deligrad.

Fra Banja e Alexinatz attendesi una grande battaglia.

Versailles, 11. — Il Senato approvò tutta la legge municipale, eccettuato l'art. 3.

Domani mattina si riunirà per eleggere il senatore inamovibile in luogo di Périer. La destra del Senato mantiene la candidatura di Chesnelong, ma l'elezione di Dufaure sembra certa.

La Camera approvò la legge municipale secondo il testo approvato dopo mezzogiorno dal Senato. Domani la Camera continuerà la discussione del bilancio delle belle arti.

Londra, 11. — *Camera dei comuni.* — Ashley e Forster biasimano l'attitudine del ministero in occasione delle atrocità commesse nella Bulgaria; dicono che è impossibile di sottomettere l'avvenire delle provincie ad un simile regime, e consigliano l'autonomia delle provincie slave; sostengono che l'Inghilterra deve ritirare la sua protezione alla Turchia contro i nemici esterni, che simili atti eccitano lo sdegno di tutta l'Europa, e dichiarano che, se l'Austria e la Russia fossero intervenute, l'opinione pubblica in Inghilterra non farebbe opposizione.

Bourke risponde esprimendo simpatie pei cristiani d'Oriente; dice che se le notizie riguardanti le atrocità furono esagerate, è chiaro che ciò che ebbe luogo giustifica lo sdegno generale. Soggiunge che d'ora in poi il governo sorveglierà meglio gli avvenimenti per impedire che simili scene si rinnovino. Annunzia che il generale inglese Arnold Kemball accompagnerà l'esercito turco come addetto militare inglese. Il governo, soggiunge il ministro, prese queste precauzioni, non può permettere che la sua attenzione sia sviata dalle gravi quistioni che si riferiscono alla sua politica orientale, seguìta pure dal precedente gabinetto, e crede che il paese sia deciso a mantenerla (*Applausi*).

Disraeli conferma che le prime relazioni sulle atrocità nella Bulgaria furono esagerate; constata che l'Inghilterra ha impegni con le altre potenze per mantenere l'integrità politica e territoriale della Turchia, e termina dichiarando che il governo, avendo coscienza della propria responsabilità, farà il suo dovere.

Londra, 11. — Il verdetto dei giurati per la morte di Bravo dichiara che questi non si è suicidato, ma che fu avvelenato con l'antimonio. Però non esistono prove sufficienti per accusare qualcuno.

NOTIZIE DIVERSE

La galleria del Gottardo. — Nella settimana decorsa, scrive la *Perseveranza* dell'11, il progresso dei lavori del traforo del Gottardo fu: dalla parte di Göeschenen, di metri 28 e 50, e dalla parte di Airolo di metri 12 e 80. Totale, metri 41 e 30; media giornaliera, metri 5 90.

Le perdite austriache del 1866 e le prussiane del 1870-71. — L'*Italia Militare* scrive che, tra morti, feriti e dispersi perdettero gli austriaci nel 1866 — 55,313 uomini sopra una fòrza a ruolo di 305,609; i tedeschi nel 1870-71 — 127,883 uomini sopra una forza di 887,876 uomini. Dunque, i primi, sebbene la guerra durasse un mese appena invece di sette, e le battaglie, i combattimenti, le avvisaglie fossero di numero assai minore, ebbero fuori di combattimento 1 uomo sopra 5,52 dell'effettivo, i secondi 1 sopra 5,79.

I sacrifici austriaci appariscono anche più gravi se si guardano i singoli fatti d'arme. Le due giornate più sanguinose della storia contemporanea sono Königgrätz e Gravelotte; gli austriaci perdettero nella prima:

Morti: ufficiali 339, soldati 5379;
Feriti: ufficiali 764, soldati 16,844;
Totale 23,326.

I tedeschi perdettero nella seconda:

Morti: ufficiali 292, soldati 4,157;
Feriti: ufficiali 526, soldati 14,663;
Totale 19,638.

A ragione ne mena vanto l'autore austriaco di un esteso e minuto paragone nell'*Osterreichische Militärische Zeitschrift.* La fortuna delle armi è varia e capricciosa; mille circostanze possono dare la vittoria o cagionare la disfatta; ma il sangue in larga copia versato sotto la bandiera dell'onore e del dovere militare rimane nella storia a testimonianza dello spirito, del valore, della saldezza di un esercito.

È tuttavia naturale che colui il quale deve ceder terreno lasci tra prigionieri e dispersi più assai del fortunato vincitore; infatti gli austriaci a Königgrätz ne hanno a deplorare 20,426, i tedeschi a Gravelotte 939.

I prussiani a Königgrätz hanno soltanto 7180 tra morti e feriti, gli austriaci 23,326. Eppure, come a Gravelotte, si combattè tutto il giorno, nè molto diverse sono le forze impegnate, eppure anche là si marciò audacemente all'attacco contro formidabili posizioni difensive e si incontrò fierissima resistenza durante l'intera giornata. A Gravelotte per contro, mentre i tedeschi afferrano la grande vittoria colla perdita di 19,638 soldati, i francesi ripiegano sopra Metz dopo averne perduto 7600.

Le parti sono invertite. A Königgrätz perde tre volte tanto il vinto; a Gravelotte poco meno di tre volte tanto il vincitore.

A Sedan invece dei tedeschi cadono 8110 uomini, dei francesi 13,000; e ciò si spiega coll'avvolgimento tattico e col fulminare da largo cerchio dell'artiglieria contro masse straordinariamente agglomerate e profonde.

Ed a proposito dell'artiglieria è curioso di osservare come a Sedan 559 pezzi tedeschi lanciarono 33,284 proietti, mentre in tutta la campagna del 1859 la superba artiglieria austriaca non ne tirò che 17,949, appena appena qualcosa più della metà. Queste sole cifre basterebbero a dimostrare l'enorme progresso tattico fatto in pochi anni e l'utilità che i prussiani hanno saputo ritrarre dallo studio accurato e profondo e dall'esperienza delle antecedenti campagne.

La fanteria, questa regina delle battaglie che col suo piede potente sposta le frontiere degli imperi, è quella che soffre anche le perdite maggiori. In una sola giornata, a Königgrätz, il 57° reggimento fanteria austriaco perde 15 ufficiali e 355 soldati morti, 24 ufficiali e 600 soldati feriti; un totale, contando i dispersi feriti, di più che un migliaio d'uomini. A Vionville il reggimento prussiano, n. 52°, perde 56 ufficiali, 264 soldati morti, 26 ufficiali, 835 soldati feriti; e il n. 16° perde 23 ufficiali e 486 soldati morti, 18 ufficiali e 601 soldati feriti: il primo rappresenta il maggior numero dei morti, il secondo il maggior numero dei feriti dell'intera campagna 1870-71. Il numero dei morti fra i soldati non è

superato nella storia delle ultime guerre che dal 23° fanteria austriaco il quale, a Trautenau, ne lascia 490.

Superarono i 200 morti in una sola giornata campale nella guerra del 1866 otto reggimenti austriaci (cinque nella battaglia di Königgrätz) e nella guerra del 1870-71 nove reggimenti tedeschi (cinque nella battaglia di Vionville, quattro in quella di Gravelotte).

Durante l'intera campagna del 1866 il maggior numero dei morti l'ebbe il reggimento austriaco Airoldi n. 23 (559) e durante quella del 1870-71 il reggimento fanteria prussiano n. 16 (532). La maggior parte dei feriti va a conto del reggimento austriaco Hannover n. 42 (959) e del reggimento fanteria prussiano n. 48 (1279). Tra morti e feriti perdette il reggimento austriaco n. 23 — 1233; il reggimento prussiano n. 52 — 1515 uomini.

La cifra dei morti rispetto a quella dei feriti è assai maggiore nel 1866 di quella che nel 1870; nelle prime anzi troviamo tre casi sopra otto citati in cui il numero dei morti è superiore a quello dei feriti; il 74° a Königgrätz ha 468 morti e 225 feriti. Ma i prussiani nel 1866 aspettavano da vicino gli austriaci e non facevano fuoco che a brevi distanze; i francesi nel 1870 volevano fare l'opposto.

Un battaglione di cacciatori austriaci (il 30°) perdette a Königgrätz 10 ufficiali, 446 soldati; un battaglione di bersaglieri prussiani (quello della Guardia) perdette a Gravelotte 17 ufficiali e 439 soldati.

L'artiglieria tedesca del 1870 soffrì relativamente più assai della austriaca nel 1866, sia perchè impiegata con maggiore audacia, sia perchè esposta al fuoco dei *chassepots* a lunga portata. Le maggiori perdite in una giornata campale di tutto il 1866 toccava al 6° reggimento austriaco a Königgrätz 133 morti e feriti, e nel 1870 al 3° reggimento prussiano a Vionville 362.

Le massime perdite della cavalleria nelle due guerre si bilanciano; in complesso non sono gravi. Le perdite maggiori tra morti e feriti di un reggimento in tutta la campagna raggiungono in soli due casi nel 1866 i 200 uomini; nel 1870 sono sempre inferiori: ma nell'una e nell'altra guerra si accumulano in pochissimi fatti, talvolta in una carica contro salda fanteria. A Königgrätz la cavalleria si lancia eroicamente sull'irrompente nemico per proteggere la ritirata, ed un solo reggimento, l'8° corazzieri, perde 67 morti e 159 feriti. A Vionville attacca per dar tempo all'artiglieria ed alla fanteria, ed il 7° corazzieri perde 52 morti e 113 feriti. Il vanto sanguinoso delle perdite maggiori (anche se si ricorda le perdite francesi) spetta ai corazzieri.

Relativamente alla forza la cifra più dolorosa e ad un tempo più gloriosa di sacrifici di sangue accumulati in pochi giorni, la registra nelle guerre contemporanee l'Austria il cui esercito del nord col corpo sassone (8 corpi d'armata, 5 divisioni di cavalleria) perdette in 9 giorni, da Podol a Königgrätz, 46,916 tra morti e feriti, mentre l'esercito prussiano non ne ha avuto la terza parte (14,103). In 15 giorni, da Veissemburg a Gravelotte, gli eserciti tedeschi (14 corpi d'armata, 2 divisioni di fanteria e 2 di cavalleria) perdettero 53,122 morti e feriti, i francesi 29,240.

In tutto il primo periodo della guerra 1870, dalle avvisaglie di Saarbrücken alla capitolazione di Sedan, i tedeschi perdettero tra morti e feriti 69,302 uomini, i francesi 49,340; nel secondo periodo, combattendo contro le armate repubblicane, i primi 34,430, i secondi 45,440.

I doks di Londra. — L'*Herapat*, giornale dei lavori pubblici che si pubblica a Londra, annunzia che i Vittoria doks, immensi bacini scavati nel 1855 attraverso gli stagni di Plaistow, presso Woolwich, vanno ad essere considerevolmente aggranditi. Allorquando saranno terminati, questi doks, unitamente a quelli delle Indie occidentali, saranno i più vasti che esistono.

Si sa che i doks di Londra dove flotte intiere vengono a scaricare i prodotti di tutto il mondo, sono una delle principali curiosità della metropoli britannica. La loro costruzione non data che dal principio del secolo. I doks di Santa Caterina, attuati presso la Torre di Londra, furono aperti nel 1828. Essi sono dei belli bacini quadrati, navigabili per tre ore prima dell'alta marea e circondati di calate, coperti da capannoni e magazzini. Essi possono ricevere più di 160 bastimenti di grossa portata. I london doks, che vengono dopo, possono ricoverare fino a 300 bastimenti. I commercial doks, quelli del canale di Surrey, dove si scarica il grano ed il legname del Nord, quelli delle Indie orientali, sono parimenti lavori giganteschi e degni della moderna Tiro.

L'*Herapath* calcola che i nuovi doks Vittoria avranno una larghezza di 540 piedi ed una profondità minima di 27. La lunghezza totale delle calate raggiungerà 5 miglia. Questo ingrandimento renderà necessari dei lavori d'arte lunghi e difficili, fra altri la ricostruzione, sopra un altro punto, d'una parte della ferrovia di North-Woolwich che sarà condotta sotto i doks mediante un tunnel, ad una profondità di 43 piedi. I bacini, una volta terminati, occuperanno l'enorme spazio di 200 acri.

Costruzioni navali svizzere. — Al *Journal de Genève* scrivono da Zurigo che, dal 1837 al 1875, la casa Escher-Wyss e Compagnia costruì 271 battelli a vapore che rappresentavano una forza di oltre 15,500 cavalli-vapore.

Di quei 271 piroscafi, 35 furono varati sul lago di Costanza, 20 su quello di Zurigo, 16 su quello di Ginevra, 12 su quello dei Quattro Cantoni, 11 sul Lago Maggiore, 8 sul lago di Thoune, 6 sul lago di Neuchâtel e 17 sui laghi di Zoug, di Lugano, di Bienne, di Brienz e di Wallenstadt.

La stessa casa Escher-Wyss costruì pure 73 piroscafi per la navigazione del Danubio, 15 per il lago di Como, 12 per l'Elba, 12 per il Reno, 5 per il fiume delle Amazzoni, 2 per il Brasile e 2 per Nuova York.

Nel 1875 i signori fratelli Sulzer fondarono a Winterthour un cantiere navale che fa concorrenza a quello della casa Escher-Wyss, e costruirono 8 battelli a vapore, 4 dei quali per il lago di Lucerna.

Dizionario sanscrito-tedesco. — La *Correspondance générale russe* annunzia che, sotto gli auspicii dell'Accademia Imperiale di Pietroburgo, fu testè condotta a termine la pubblicazione del *Dizionario sanscrito-tedesco delle scienze.*

Questo dizionario consta di 6 volumi in quarto, ognuno dei quali è di oltre 600 pagine stampate in caratteri minutissimi. L'autore di questo pregevole dizionario è l'accademico Bötling, che vi consacrò ventitrè anni di assiduo lavoro, e che ebbe a collaboratore soltanto il signor Roth, membro corrispondente dell'Accademia stessa.

Ferrovia indiana. — La *Gazzetta di Lahore*, nell'Indostan, annunzia che la ferrovia della vallata dell'Indo andrà da Moultan a Kotry prima della fine del 1877.

Nuovo giornale tedesco giapponese. — A Tokei, nel Giappone, incominciò testè le sue regolari pubblicazioni un giornale ebdomadario intitolato: *Ost Asiatische Zeitung* (*Gazzetta dell'estremo Oriente*), che è il primo giornale tedesco che siasi pubblicato al Giappone, ove vedono la luce molti giornali scritti in lingua olandese, inglese e francese.

Torpedine veloce. — A Woolwich, scrive il *Journal des Débats* del 6 corrente, è stata ultimamente costruita una torpedine di nuovo modello e di dimensioni straordinarie. La parte più notevole di questo nuovo strumento da guerra è la macchina ad

aria che mette in movimento il propulsore ad elice. La macchina in discorso non pesa che 40 libbre ed ha una forza di 40 cavalli-vapore. Nelle varie prove fatte, la velocità di questa nuova torpedine fu di 20 miglia all'ora.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI

LE PICCOLE INDUSTRIE

(Continuazione — Vedi i numeri 186 e 187)

VI.

Lavori in paglia.

Di lavori in paglia si occupano le isolette e i dintorni di Venezia, ma in proporzioni assai limitate, e lo svolgimento che essi hanno avuto in Toscana ci hanno indotto a riferire le notizie che risguardano Firenze.

L'industria dei lavori di paglia è floridissima a Firenze; le treccie si danno a tessere alle donne che le fanno a domicilio. Vi sono treccie di diverse specie, di 7, di 11 e di 12 fili che non si cuciono, ma si spediscono tali e quali. Le treccie per cappelli hanno 13 fili; sono vendute sui mercati dalle donne che le fanno: e vengono comperate da incettatori che le spediscono all'estero.

Un fabbricante, un negoziante, quando hanno bisogno di queste treccie, invitano un fattorino a procacciarle loro.

Costui, che a Firenze si chiama *fattorino*, è il vero fabbricante, perchè compera la paglia, la dà alle donne e riunisce le partite. I negozianti però sono obbligati ad avere opifizi appositi per dare un'ultima condizionatura alle treccie ed ai cappelli; alle treccie per imbiancarle, e metterle ad una misura unica ed accomodarle bene; ai cappelli per ridurli secondo i modelli alla moda.

Firenze ha vendita sicura nei mercati di Francia e anche di Germania. I più variabili mercati sono quelli d'Inghilterra e d'America.

I dazii sono di poca levatura in alcuni paesi: in Francia il dazio è minimo, non si pagano che 10 lire per 100 chilogrammi di cappelli.

Ma ciò che influisce molto sulla vendita di questi oggetti è la moda. Per esempio, l'America, e precisamente New-York, ha richiesto, or non ha guari, alla ditta Alfonso Kubly molti cappelli, mentre da parecchi anni non mandava commissioni che per treccie.

I cappelli più ordinari si vendono adesso in Francia, ed una buona parte anche a Londra, donde vengono spediti nella massima parte in Australia e nelle Colonie. Anche Parigi fa ora un gran commercio dei cappelli fiorentini per esportarli in America.

Andrebbe errato però chi reputasse che la industria dei cappelli di paglia fosse quasi un monopolio naturale di Firenze. Essa attecchisce anche altrove. Ad esempio, questa industria è molto esercitata a Fermo e parimente nei comuni di Falerone, Massa e Monte, dove generalmente non si lavorano che cappelli di paglia. In ciò si adoperano a preferenza i piccoli fanciulli. Lo smercio si fa all'estero, specialmente in America.

S'ignora a quanto ascenda annualmente la produzione di questa industria; gl'incettatori di cappelli ne fanno quasi un segreto. In generale ciascuno lavora per conto proprio e isolatamente: ci sono poi coloro che raccolgono i cappelli e li vendonó ad altri che poi li spediscono in tutta l'Italia, ed anche all'estero, a Trieste, a Corfù ed in altre parti della Grecia. Di questi cappelli ne furono mandati all'Esposizione di Parigi e a quella di Vienna; quanto al prezzo di essi non vi è a temere la concorrenza estera. Se ne spediscono moltissimi in Toscana, dove ricevono qualche volta un apparecchio e sono venduti come fossero fatti in Toscana.

Anche nelle varie provincie venete, come lo ho dimostrato particolareggiatamente nel mio libro: *Storia e statistica dell'industria veneta*, questa industria fiorisce, e l'esempio di tanti centri di utile attività non dovrebbe essere per noi senza fecondo eccitamento ed emulazione.

VII.

Conserve.

In un altro ordine di fatti, ma sempre nei riguardi delle piccole industrie e precisamente intorno alle conserve alimentari, riferisco le seguenti notizie sulla fabbrica dei signori Schwarze e Fervals a Livorno e Romanengo a Genova.

Il signor Schwarze attende al commercio dei frutti canditi in Livorno. Questa industria era esercitata anticamente da due o tre fabbricatori, ora ve ne sono da nove a dieci.

In un'annata ordinaria lo Schwarze esporta per 500 o 600 mila franchi di canditi. Egli esporta una grande quantità negli Stati Uniti di America e in Olanda, in Germania, poca parte in Norvegia ed in Russia.

La produzione annua della fabbrica Fervals è importante e varia naturalmente secondo la raccolta dei frutti. Certe annate si ricavano da 1000 a 1200 casse, ognuna delle quali pesa da 200 a 220 chilogr.: si vendono a 316 lire ogni cento chilogr.; il prezzo di una cassa varia da lire 600 a lire 700. Il valore complessivo della produzione annua della casa Fervals di Livorno sarebbe da lire 600 a 700 mila circa.

La esportazione dei cedri nelle annate buone arriva à 5000 casse: il che ammonterebbe a un valore di 3 milioni di lire.

L'esportazione dei prodotti genovesi si fa specialmente per gli Stati Uniti d'America, pel Rio della Plata, per la Germania e l'Olanda. L'esportazione principale in Genova si fa di canditi piuttostochè di confetti: in quanto agli agrumi non c'è concorrenza; avvene piuttosto colla Francia riguardo agli altri frutti. Gli agrumi sono un prodotto locale, che la Francia non ha che in minime proporzioni, per cui non se ne teme la concorrenza, laddove la Francia pei frutti è più favorita che l'Italia. « Fra le altre cose poi i prodotti francesi sono anche più favoriti dei nostri per l'apparenza nella quale l'Italia non seppe ancora pareggiarli; ma anche in questo colla attività degl'Italiani si potrà progredire. »

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 11 agosto 1876 (ore 16 35.)

Tempo bellissimo e calma perfetta tranne dal Gargano al Capo Leuca ove soffiano venti di nord di varia intensità con mare mosso o agitato. Barometro alzato fino a 3 mm. in Sardegna, in Sicilia e sul golfo di Napoli. Quasi stazionario altrove. Continua il tempo assai buono generalmente anche in Inghilterra ed in Austria. Pioggia e vento forte soltanto a Stornoway. Mare mosso lungo le coste occidentali del Mar Nero. Ieri piogge e scariche elettriche a Messina e al Capo Spartivento. Seguita il dominio del bel tempo con parziali e passeggiere turbazioni.

Osservatorio del Collegio Romano — 11 agosto 1876.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49m, 65.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	765,8	765,3	764,2	764,1
Termomet. esterno (centigrado)	22,2	32,0	31,7	26,7
Umidità relativa...	49	33	34	53
Umidità assoluta...	9,92	11,73	11,91	14,06
Anemoscopio.........	N. 2	O. SO. 3	O. SO. 15	N. 3
Stato del cielo.......	10. belliss.	10. belliss.	10. bello	9. un po' nebbiosetto

OSSERVAZIONI DIVERSE

(Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)

Termometro: Massimo = 32,0 C. = 25,6 R. | Minimo = 19,0 C. = 15,2 R.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 12 agosto 1876.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
				LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0/0	1° semestre 1877	—	—	75 75	75 70	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0/0	1° ottobre 1876	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	44 —
Certificati sul Tesoro 5 0/0	3° trimestre 1876	537 50	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detti Emissione 1860/64	1° aprile 1876	—	—	79 65	79 60	— —	— —	— —	— —	— —
Prestito Romano, Blount	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	78 70
Detto detto Rothschild	1° giugno 1876	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	78 65
Prestito Nazionale	1° aprile 1876	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto piccoli pezzi	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto stallonato	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Regia Cointeressata de' Tabacchi	2° semestre 1876	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	795 —
Obbligazioni dette 6 0/0	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Municipio di Roma	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	1° semestre 1876	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1975 —
Banca Romana	2° semestre 1876	1000 —	1000 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1215 —
Banca Nazionale Toscana	—	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	—	500 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	445 —
Società Generale di Credito Mob. Ital.	1° semestre 1876	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	628 —
Cartelle Credito Fond. Banco S. Spirito	1° aprile 1876	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	399 —
Compagnia Fondiaria Italiana	1° semestre 1876	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Romane	1° ottobre 1865	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	65 —
Obbligazioni dette	2° semestre 1874	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	2° semestre 1876	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	328 —
Obbligazioni dette	1° aprile 1876	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Meridionali 6 per 100 (oro)	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Anglo-Romana per l'ill. a Gas	1° semestre 1876	500 —	500 —	570 —	565 —	— —	— —	— —	— —	— —
Gas di Civitavecchia	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	—	430 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Italo-Germanica	—	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	— —	— —	— —
Marsiglia	90	107 45	107 20	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	27 23	27 19	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi	— —	21 61	21 59	— —
Sconto di Banca 5 0/0	— —	— —	— —	— —

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

Francia vista 10825, 10820.

Cert. emiss. 1860-64 79 60.

Il Sindaco: A. PIERI.

Il Deputato di Borsa: ODOARDO SANSONI.

Notificazione per pubblici proclami di ricorso in Cassazione.

La Banca Nazionale nel Regno d'Italia, in persona del suo direttore generale comm. Carlo Bombrini, domiciliato in Roma, fece ricorso alla Corte di cassazione di Torino per mezzo dell'avv. Giacomo Astengo suo procuratore speciale, con domicilio eletto in Torino via Santa Teresa, n. 24, piano 2°, per ottenere l'annullamento parziale della sentenza della Corte d'appello di Casale in data 31 luglio 1874, nel giudizio di graduazione per la distribuzione del prezzo dei beni immobili appartenenti alla eredità beneficiata del fu Emanuele Deferrari, banchiere in Casale, morto nel 1859, venduti all'incanto dinanzi al tribunale civile di Alessandria, divisi in quattro lotti, riuniti in uno dopo l'incanto parziale di ciascuno dei quattro, deliberato definitivamente in data 28 ottobre 1869 all'ingegnere commendatore Severino Grattoni per il prezzo di lire 495,150.

La subastazione di una parte di tali beni, componente i primi tre lotti, era stata iniziata nell'anno 1864 dall'ora fu comm. ingegnere Giovanni Carbonazzi contro la vedova e le figlie Deferrari in seguito ad un atto di precetto in data 18 aprile di quell'anno, ma rimase interrotta per l'opposizione della Banca Nazionale intorno alle condizioni della vendita, e per quella del comm. Giacomo Pera che sosteneva la nullità del precetto.

Intervenute più sentenze interlocutorie sopra le dette opposizioni e cassate due sentenze d'appello che avevano respinto le prove del fatto sul quale era fondata la nullità del precetto, la Banca Nazionale promosse con atto di comando notificato nel giorno 26 ottobre 1866 e trascritto nel giorno 1° gennaio 1867, nuova subastazione comprendente maggiore quantità di beni i quali perciò furono divisi in quattro lotti.

Presentatisi nel giudizio di graduazione molti creditori, il giudice delegato formò lo stato di graduazione in data 27 marzo 1870, e quasi tutte le collocazioni furono argomento di variate controversie, compendiate in 17 questioni principali e 4 addizionali, sulle quali pronunziò il tribunale civile di Alessandria con sentenza 25 maggio 1871, e quindi in appello la Corte di Casale colla sentenza denunziata in Cassazione, notificata alla Banca Nazionale il 12 settembre 1874, che riformò in parte e confermò nel resto il giudicato di primo grado.

La Banca Nazionale dimandò la cassazione:

1° — *Dei capi relativi alla data della immobilizzazione dei frutti e fitti degli stabili subastati, e alla loro rappresentanza per essere distribuiti.*

Il tribunale di Alessandria al § 1 della sua sentenza " dichiarò li frutti e fitti dei beni venduti immobilizzati, per essere distribuiti, unitamente al prezzo dei beni, a partire dal giorno 18 aprile 1864, per quanto siano relativi ai beni compresi nell'atto di comando nello stesso giorno notificato ad istanza del comm. Giovanni Antonio Carbonazzi; ed a partire dal 1° gennaio 1867 per quanto siano attinenti ai maggiori beni indicati nel precetto eseguitosi ad istanza della Banca Nazionale e trascritto nello stesso giorno 1° gennaio 1867. „

Conseguentemente al § 19 " mandò alla Banca Nazionale di rappresentare alla massa dei creditori, per essere distribuito unitamente al prezzo, l'ammontare dei fitti degli anni 1864, 1865 e 1866 da essa percetti, per quanto siano relativi ai beni venduti e compresi nel comando notificato il 18 aprile 1864 ad istanza del comm. Carbonazzi, e sieno posteriori alla data di notificazione dello stesso precetto. „

Contro queste disposizioni della sentenza di prima instanza appellò la Banca sostenendo che tutti indistintamente i frutti e fitti dei beni subastati dovessero dichiararsi immobilizzati e distribuirsi unitamente al prezzo, a partire solamente dal 1° gennaio 1867, e la Banca non potesse essere obbligata a rappresentare i frutti e fitti anteriori a quella data percepiti da essa in seguito a pignoramento 17 dicembre 1863 e sentenza del tribunale di Alessandria 16 agosto 1864, confermata in appello dalla Corte di Casale con sentenza 21 gennaio 1865, susseguita da altra della stessa Corte 12 luglio stesso anno che dichiarò valido il detto pignoramento e aggiudicò alla Banca i fitti anzidetti.

Ma la Corte d'appello di Casale ha confermato negli anzidetti capi la sentenza del tribunale e per così decidere ha fatto una distinzione tra l'azione personale *ex judicato* competente alla Banca per la percezione di quei fitti e l'azione reale ipotecaria esercitata dal Carbonazzi, dimenticando che il pignoramento sotto il Codice di procedura allora vigente attribuiva un diritto di preferenza sulla cosa pignorata rispetto agli altri creditori, e così un diritto reale sopra di tale cosa, e dimenticando del pari che colla percezione effettiva i denari riscossi a titolo di fitti diventarono proprii della Banca e non trattavasi dell'esercizio di un'azione personale per riscuoterli, sibbene della conservazione di fitti riscossi e fatti proprii, e di cosa perciò che escita dal patrimonio Deferrari era entrata a far parte del patrimonio della Banca.

Singolarissimo poi è l'argomento che la sentenza impugnata ha creduto poter ricavare dal fatto della Banca di avere limitate le sue instanze per la ritenzione dei fitti riscossi alle tre annate decorse innanzi al 1° gennaio 1867, data della trascrizione del suo atto di comando, soggiungendo che la Banca avesse con ciò riconosciuto che l'esercizio dell'azione reale promossa da essa medesima avesse tolto ogni effetto alle sentenze che aveva ottenute intorno al pagamento ed all'aggiudicazione dei fitti, giacchè per mettere innanzi tale argomento la Corte d'appello ha dimenticato quanto aveva detto poco prima, vale a dire che la Banca aveva pignorato le sole tre annate di fitti del 1864, del 1865 e del 1866, e che solamente queste tre annate le erano state aggiudicate. Sarebbe quindi stato stranissimo che la Banca avesse preteso estendere i suoi diritti alle annate posteriori a quella del 1866, estendendo così il suo atto di pignoramento, la cosa giudicata riguardante il medesimo e la ottenuta aggiudicazione, oltre quel triennio che ne ha formato l'esclusivo oggetto. Per i frutti o fitti decorsi dal 1° gennaio 1867 in poi non poteva la Banca invocare alcuno dei diritti nè alcuna delle ragioni che invocava per i fitti anteriori.

La impugnata sentenza della Corte di Casale deve impertanto essere annullata nella parte in cui ha confermato l'appellata sentenza del tribunale nei §§ 1 e 19 riguardanti la data della immobilizzazione dei frutti e fitti dei beni compresi nell'atto di comando Carbonazzi del 18 aprile 1864, la loro distribuzione unitamente al prezzo dei detti beni, e la conseguente rappresentazione di essi da farsi dalla Banca Nazionale, e tale annullamento per falsa applicazione dell'articolo 797 del Codice di procedura civile del 20 novembre 1859 e dell'articolo 2344 del Codice civile Albertino, nonchè dell'articolo 2085 del Codice civile italiano, e conseguente violazione degli articoli 2167 e 2168 del Codice civile Albertino e dell'articolo 1967 del Codice civile italiano; inoltre per violazione dell'articolo 780 del detto Codice di procedura civile, dell'art. 1463, n. 3, del Codice civile sulla cosa giudicata, e per violazione infine dell'articolo 630 dello stesso Codice di procedura.

2° — *Dei capi relativi all'accertamento del prezzo dei beni di ciascun lotto, e al riparto dei frutti e fitti.*

Il tribunale nel § 2 della sua sentenza aveva ordinato " che l'accertamento del prezzo dei beni di ciascun lotto, nonchè di ogni stabile che compreso in qualche lotto formi oggetto di speciale collocazione, avesse luogo col mezzo di perizia in base del complessivo prezzo definitivo di deliberamento, *in ragione del loro valore comparativamente a quello degli altri beni venduti, niun conto tenuto dei risultamenti dell'incanto preliminare, e che su tale base si procedesse pure al riparto e subriparto dei frutti e fitti.* „

Invece la Corte d'appello ai capi 1° e 2° dell'impugnata sentenza ha pronunziato che " lo accertamento del prezzo delli beni di ciascun lotto, non che di ogni stabile che compreso in qualche lotto formi oggetto di speciale collocazione, abbia luogo col mezzo di perizia *in base del prezzo di ciascun lotto risultante dalle offerte ottenute nel primo incanto per i primi tre lotti, e di quello offerto dalla Banca Nazionale per il quarto, accresciuti detti prezzi dalla rata proporzionale dell'aumento ottenuto nel secondo incanto, e per i fondi che formino oggetto di collocazione speciale in ragione del loro valore comparativamente agli altri dello stesso lotto, e sempre in proporzione di quello come sopra pure stabilito dell'intiero lotto del quale fanno parte, e che sopra tale base si proceda ancora al riparto e subriparto dei frutti e dei fitti.* „

La Banca Nazionale ha chiesto l'annullamento di questi due capi della sentenza della Corte per i seguenti motivi:

La Banca Nazionale promovendo la vendita aveva fatto un'offerta di prezzo per ciascuno dei quattro lotti conformemente al prescritto dalla legge di procedura.

Ai primi tre lotti furono fatte delle offerte di aumento nell'incanto parziale di ciascuno di essi, e nessuna ne venne fatta al lotto quarto.

Era però prescritto al n. 5 delle condizioni del bando:

" Che compiuto l'incanto dei singoli lotti parziali, prima di venire al deliberamento sarebbero immediatamente i beni esposti all'incanto in un sol lotto sul prezzo riunito dei maggiori prezzi che risulterebbero offerti per i lotti singoli; e per i lotti pei quali non fosse stato offerto maggior prezzo si riunirebbe il prezzo offerto dalla Banca, e sarebbero deliberati all'ultimo migliore offerente se vi fossero nel secondo esperimento offerte in aumento al prezzo complessivo, *in difetto si sarebbero deliberati secondo l'incanto esperimentato nei lotti parziali.* „

Furono perciò riuniti i quattro lotti in un solo, dall'incanto del quale si ebbe un aumento di lire 50,000, poichè da lire 270,000 le offerte salirono a lire 320,000. Nè qui si arrestarono le offerte poichè essendosi fatto l'aumento del sesto si verificarono nuove offerte nell'ultimo incanto e il prezzo del lotto unico salì da lire 320,000 a lire 495,500.

Dovendosi ripartire tra i beni dei diversi lotti il prezzo complessivo di tutti i beni riuniti in un solo lotto e i frutti relativi, onde applicarvi le rispettive ipoteche, la sola base ragionevole e giusta era quella adottata dal tribunale di prima instanza.

Ma la Corte d'appello nell'impugnata sentenza ha considerato in primo luogo " che le cose valgono quanto si possono vendere in piazza, e che il valore delle medesime non può quindi stabilirsi meglio che dal pubblico incanto. „

È facile rispondere che quella massima ove pure si avesse a ritenere per verità provata e indiscutibile, non potrebbe applicarsi che al prezzo finale ottenuto all'ultimo incanto, non mai ai prezzi parziali, provvisorii e condizionali offerti nei primi incanti o nel bando venale, perchè solamente il prezzo finale dell'ultimo incanto può far nascere la presunzione del valore vero del fondo venduto e provare " quanto valga in piazza la cosa venduta. „

Ha considerato in secondo luogo la Corte d'appello " essere praticamente dimostrato che il giudizio dei periti non costituisce un criterio sicuro di apprezzamento intorno specialmente ad oggetti nei quali, come nel caso, concorrano a formarne la base molteplici e variati elementi geodetici, agronomici ed idraulici, essendochè sia frequente il caso che più periti giudiziali si trovino in contraddizione fra loro e siano alla lor volta contraddetti dai periti eletti nel loro interesse dalle parti. quali periti pure vicendevolmente si combattono. „

Codesto motivo della sentenza impugnata ha il vizio di provar troppo e contraddice a tutto il sistema della legge sulla prova nascente dal giudizio dei periti, la quale prova non sarebbe mai ammessibile se avessero fondamento legale gli anzidetti motivi della sentenza impugnata. La circostanza che a formare la base dell'apprezzamento concorressero molteplici e variati elementi geodetici, agronomici ed idraulici, non serve che a mostrare sempre meglio la utilità, anzi la necessità del giudizio dei periti, al quale d'altronde la stessa Corte ha dovuto ricorrere ed è ricorsa ponendosi in evidente contraddizione, allorchè ha commesso al giudizio dei periti la determinazione del valore di ognuno dei fondi componenti uno stesso lotto e soggetti a diverse speciali ipoteche, per subdividere in ragione del valore comparativo di ciascuno di detti beni la quota del prezzo attribuito ad ogni lotto intiero. In questo modo per distribuire tra i quattro lotti il prezzo totale del deliberamento finale si è condannato e respinto come difettoso quel sistema che fu invece accolto ed applicato come buono per suddividere tra i beni di un medesimo lotto la parte di prezzo assegnata al medesimo. Quindi la sentenza vuol essere annullata anche perchè contiene disposizioni contraddittorie (Codice procedura civile art. 518 n. 7).

La Corte d'appello ha inoltre travisato il tenore chiaro e preciso della quinta condizione del bando venale sforzandosi a ricavare dalle sue espressioni la volontà delle Parti di dividere il prezzo finale tra i diversi lotti nel modo adottato nella sentenza impugnata, anzichè nel modo opposto prescritto dal tribunale. Difatti nell'anzidetta condizione del bando non si parla punto del riparto del prezzo finale tra i diversi lotti riuniti in un solo, ma trattasi unicamente della esposizione all'incanto dei diversi lotti, dei prezzi offerti rispettivamente per ognuno di essi, della riunione successiva dei quattro lotti in un lotto solo e della sua esposizione all'incanto sulla somma complessiva di tutti i prezzi parziali. Quindi non poteva la Corte senza travisamento riferire all'operazione posteriore del riparto tra i diversi lotti del prezzo finale dell'incanto definitivo le espressioni che riguardano esclusivamente la operazione anteriore degli incanti. Del resto è troppo evidente che anche ripartendo il prezzo finale tra i quattro lotti sulla base del rispettivo e comparativo valore reale di ciascun fondo, rimane sempre vera, esatta e propria la espressione di *prezzo complessivo* usata nel bando, come rimane sempre vero, esatto e proprio il concetto *di un prezzo unico* nell'incanto finale, prezzo composto dai quattro prezzi primitivi risultanti dal primo incanto.

Strano poi è l'altro motivo della sentenza che il primo incanto non avrebbe avuto alcuna ragione di essere se i prezzi ottenuti negli incanti parziali non avessero dovuto servire di base per tutte le conseguenze del secondo incanto e si fosse dovuto procedere ad una perizia sul valore rispettivo dei beni di ciascun lotto per ripartire il prezzo complessivo e finale tra i diversi lotti, essendo abbastanza chiaro ed ovvio che il vero ed unico scopo del sistema misto degli incanti parziali dei diversi lotti e del successivo incanto generale di tutti i beni riuniti in un solo lotto, è stato quello di ottenere il maggior prezzo possibile da ripartirsi tra i creditori, facendo concorrere agli incanti tanto coloro i quali aspirassero al solo acquisto di taluno dei quattro

lotti, quanto coloro che aspirassero all'acquisto di tutti i beni in complesso, riunendoli in una sola proprietà, col vantaggio eziandio, accennato dalla Regia Corte, di far cessare ogni vincolo ed ogni peso degli uni verso gli altri, e per raggiungere quello scopo tornava indifferente affatto l'adozione piuttosto di uno che di un altro sistema per il successivo riparto tra i beni dei diversi lotti del prezzo unico e finale, non avendo gli offerenti all'incanto alcun interesse al riguardo.

Ha infine considerato la Regia Corte che i creditori aventi ipoteca sui singoli fondi acquistarono col primo incanto il diritto che il prezzo in questo offerto per ogni lotto non fosse diminuito in vantaggio di altri, e che il pericolo di cotesta diminuzione, seguendo il sistema sostenuto dalla Banca ed ammesso dal tribunale, non sarebbe evitato " potendo per avventura darsi il caso (*sic*) che un perito accrescesse tanto il valore di uno dei lotti da diminuire il prezzo offerto nel primo incanto per un altro; „ ma oltrechè la Corte ha in questo modo argomentato da un evento ipotetico, improbabile ed inverosimile che non può servire di base ad un retto giudizio di una controversia, non ha riflettuto che tra il supposto diritto che non venga diminuito il prezzo ricavato dal primo incanto di un lotto e il diritto che tale prezzo venga accresciuto degli aumenti fatti in un successivo incanto di più lotti riuniti insieme in proporzione del prezzo anzidetto in confronto a quelli ottenuti accidentalmente negli incanti parziali di altri lotti, vi sarebbe una differenza sostanzialissima. Non ha neppure riflettuto che in ogni peggiore evento potrebbe sempre evitarsi il lontano temuto pericolo, collo stabilire che la quota del prezzo finale da attribuirsi a ciascun lotto non potesse mai essere minore del prezzo primitivo ottenuto per lo stesso lotto nell'incanto parziale.

Per tutti questi motivi la sentenza della Corte di Casale contiene molti errori di principio nei capi relativi al riparto del prezzo e dei frutti o fitti, e deve essere in tali parti annullata, sia per contenere disposizioni contraddittorie, sia per travisamento della quinta condizione della vendita, sia finalmente per violazione delle disposizioni generali del Codice civile sulle obbligazioni condizionali e soprattutto degli articoli 1157 e 1158, non che delle disposizioni speciali sulle offerte negli incanti contenute nell'articolo 674 del Codice di procedura civile.

3° — *Dei capi relativi alla collocazione del comm. Carbonazzi per lire 33,500, residuo prezzo dei molini natanti di Felizzano e pei relativi accessori.*

La Corte d'appello nel capo 12 della sentenza impugnata mantenne " la collocazione accordata nel numero quinto dello stato di collocazione e nel numero quindici della sentenza di primo grado al commendatore Giovanni Antonio Carbonazzi, dipendentemente dalla iscrizione 12 novembre 1855 per lire 33,500, residuo prezzo dei molini natanti di Felizzano e delle aderenze di cui negli istrumenti 18 maggio e 10 dicembre 1853, e per gli interessi del triennio legale, *sul prezzo dei fondi di cui nel detto capo 15 della sentenza, non escluso quello della parte delle sponde del canale di sinistra non occupate dalle acque nel tempo della massima portata e dei terreni laterali considerati come proprietà gravata dalle servitù di non recare impedimento alcuno al libero corso delle acque, al transito degli agenti della Società Anonima, al getto dello spurgo del canale, ed alla costruzione delle necessarie opere d'arte o di manutenzione, e come se la riservarono li socii concessionarii nello statuto annesso allo istrumento* 10 *settembre* 1853. „

Indi nel capo 14 la Regia Corte " mantenne la collocazione accordata allo stesso commendatore Carbonazzi al capo 8° dello stato di graduazione mantenuta nel capo 17 della sentenza del tribunale dipendentemente dalla iscrizione 7 luglio 1859, *ma per l'anzidetta somma di lire* 33,500, *residuo di prezzo di cui sopra e relativi interessi, sul prezzo di tutti i lotti*, e per lire 40,000 prezzo dei beni immobili ceduti coll'istrumento 15 agosto 1855 e relativi interessi, *su nove ventottesimi di cui nel capo* 17 *della sentenza appellata*, „ ossia sui nove ventottesimi spettanti nella Società a Carbonazzi e da esso ceduti a Deferrari coll'anzidetto istrumento del 1855.

Al numero quinto dello stato di collocazione il comm. Carbonazzi era stato collocato indistintamente per capitali lire 173,000, asserto residuo di maggior credito di lire 200,000 di cui nell'istrumento di cessione 15 agosto, rogato Cassinis, " limitatamente però a quella parte del prezzo in distribuzione che in base del prezzo medesimo rappresentasse il valore speciale della quota dei beni, oggetto dell'anzidetta cessione, gravati dal relativo privilegio del venditore e specificati nella iscrizione 12 novembre 1855. „

Il tribunale di Alessandria al numero quindicesimo della sentenza appellata aveva mantenuta la detta collocazione per quella sola somma che col mezzo di perizia sarebbe stata accertata come rappresentativa del valore speciale dei beni stabili e diritti incorporei attinenti ai beni stabili " ceduti dal comm. Carbonazzi all'Emanuele Deferrari col mentovato rogito Cassinis 15 agosto 1855 coi relativi accessorii, „ sotto deduzione delle somme che in base ad una liquidazione da operarsi verrebbero accertate già ricevute in conto del credito collocato; ma tale collocazione l'aveva ristretta a quella parte del prezzo in distribuzione che sarebbe constatato come rappresentativo del valore speciale di nove ventottesime parti dei beni stabili compresi nei primi tre lotti, siccome colpite dal privilegio del venditore iscritto il 12 novembre 1855.

In appello la Banca Nazionale aveva chiesto la conferma della sentenza del tribunale " in quanto aveva limitato le collocazioni assegnate alli signori commendatori Carbonazzi e Pera ai prezzi dei nove ventottesimi dei beni stabili rispettivamente da loro ceduti al Deferrari ed in quanto aveva mandato procedersi all'accertamento dell'ammontare di dette collocazioni, instando che in riforma parziale di essa sentenza venissero esclusi dalle collocazioni i prezzi della cessione dei diritti incorporei e fossero ordinate alcune detrazioni ed imputazioni.

La Corte d'appello, riformando parzialmente negli anzidetti capi la sentenza del tribunale nel modo surriferito, considerò dapprima che siccome il commendatore Carbonazzi coll'istrumento 10 dicembre 1853 aveva alienato la metà a lui spettante dei molini natanti e le loro adiacenze, così sopra questi e non sopra altro gli competesse il privilegio del venditore, convertitosi in ipoteca giusta il Codice Albertino per difetto d'iscrizione nel termine prescritto. Soggiunse però che " dacchè poi il Deferrari, il Pera ed il Mosca accordavano al Carbonazzi la garanzia sopra tutto il fondo sociale, siccome il fondo sociale consisteva in tutti gli stabili, opifizi, molini, diritti, ragioni e cessioni mentovate nella sentenza, così non fosse dubbio che tutto ciò, in quanto ne fosse per legge suscettibile, era rimasto colpito dall'ipoteca a favore del Carbonazzi. „

È per questo motivo che la Corte accordò collocazione al Carbonazzi per il residuo credito del prezzo della sua metà dei molini natanti venduti collo istrumento del 1853, residuatosi a lire 33,500, " sopra tutti i beni immobili componenti il fondo sociale. „

Per altro in detto istrumento vi era il patto espresso, come osservò la Regia Corte, che Carbonazzi potesse iscrivere solamente contro la Società non individualmente contro i socii, sicchè non potesse nemmeno iscriverla contro il Deferrari.

Dedusse da ciò la Corte che la iscrizione del 1855 non poteva fondarsi sull'istrumento del 1853, e che solamente potè essere presa per il prezzo dei molini natanti dal momento che in forza del successivo istrumento del 1855 si sciolse la Società in nome collettivo tra Carbonazzi, Pera e Deferrari, concentrandosi in quest'ultimo tutti i diritti e tutte le obbligazioni sociali.

Da ciò dedusse inoltre la Corte che per le lire 33,500 residuo prezzo dei molini natanti, Carbonazzi dovesse essere collocato " sopra tutti i beni che furono a di lui favore ipotecati (*così la sentenza*) coll'istrumento 10 dicembre 1853, e quindi su tutti i beni subastati. „

Il perchè, mentre nei capi 13° e 14°, la collocazione di Carbonazzi per l'altro suo credito di lire 40,000 fu mantenuta limitata al prezzo corrispondente ai nove ventottesimi di proprietà immobiliare da esso ceduti a Deferrari col mentovato istrumento del 1855, per contro tanto nel detto capo 14°, quanto nel capo 12° la collocazione di esso Carbonazzi per le lire 33,500 residuo prezzo dei molini natanti fu estesa all'intiero prezzo dei beni subastati.

" Nel riformare in tal modo la sentenza del tribunale la Regia Corte ha in primo luogo commesso l'errore di diritto di attribuire gli effetti di una ipoteca convenzionale alla clausola generale contenuta nell'articolo 25 dello istrumento 17 maggio 1853 " di una guarentigia sopra tutto il fondo sociale. „

" Il privilegio del venditore, il quale solo poteva essere iscritto, non poteva colpire che la cosa venduta, e così quella metà dei molini natanti che più non esistono e che non furono perciò compresi nella subastazione il di cui prezzo dovevasi distribuire.

Perchè Carbonazzi potesse avere acquistato un diritto d'ipoteca sui beni componenti il fondo sociale in garanzia del prezzo di vendita dell'anzidetta sua metà dei molini natanti, era necessario che fosse stata acconsentita in di lui favore una ipoteca convenzionale, la quale per le note disposizioni del sistema ipotecario moderno e così in conformità dell'articolo 2189 del Codice civile Albertino allora vigente richiedeva che fosse stata dichiarata nell'atto autentico costitutivo della ipoteca o in un atto posteriore egualmente autentico " specialmente la natura e situazione, con indicazione della regione e del numero del catasto, ovvero di due almeno delle coerenze dello stabile spettante al debitore sopra di cui si voleva costituire l'ipoteca. „

Conseguentemente la semplice dichiarazione generica " di guarentigia sopra tutto il fondo sociale, „ non poteva equivalere ad una costituzione di ipoteca sopra beni immobili speciali e determinati, come sarebbe stato necessario per dare vita ad un'ipoteca convenzionale, ed alludeva semplicemente al principio generale scritto nell'articolo 2145 dell'anzidetto Codice che " chiunque siasi obbligato personalmente è tenuto di adempiere le contratte obbligazioni su tutti i suoi mobili ed immobili, presenti e futuri. „

E in questo senso che Carbonazzi aveva per il credito del prezzo dei molini ceduti alla Società " la sua guarentigia sopra tutto il fondo sociale. „

A ciò si aggiunge che nello stesso istrumento surriferito fu pattuito espressamente, come già fu avvertito, che niuna iscrizione ipotecaria potesse prendersi individualmente contro alcuno dei soci e Carbonazzi iscrisse non contro la Società ma individualmente contro il Deferrari.

Senza ragione la Corte si fondò sull'altro successivo istrumento 15 agosto 1855 per attribuire a Carbonazzi gli effetti dell'ipoteca, perchè questa non era nata dall'istrumento del 1855 e non poteva essere iscritta in virtù del medesimo.

Diffatti neanche nell'istrumento del 1855 è stata concessa a Carbonazzi alcuna ipoteca convenzionale e speciale, e solo è nato in di lui favore il privilegio del venditore ristretto alla cosa venduta, ossia ai nove ventottesimi spettanti a Carbonazzi sui beni immobili sociali, siccome decise la stessa Corte d'appello.

Ma il residuo credito di lire 33,500 era il prezzo dei molini natanti venduti nel 1853 e non faceva parte del prezzo della cessione del 1855.

Di detto primitivo credito si fece una semplice menzione al num. 4 dell'istrumento 18 agosto 1855.

Di concessione d'ipoteca non vi è parola; non vi è nemmeno parola che indichi novazione, e tanto meno che incorpori quel residuo credito nel prezzo della nuova cessione di altri beni.

È chiaro adunque che sopra i beni subastati non aveva e non ha il Carbonazzi alcun diritto d'ipoteca per le lire 33,500 e relativi interessi che rappresentano il residuo suo credito per la vendita della sua metà degli antichi molini natanti, ed è pur chiaro che ove, in falsa ipotesi, per effetto dello istromento 15 agosto 1855 avesse potuto competere al comm. Carbonazzi un privilegio convertitosi in ipoteca per l'anzidetto suo credito, come per l'altro del prezzo della nuova cessione di altri beni, non avrebbe mai potuto estendersi oltre i nove ventottesimi di proprietà ai quali era ristretto il privilegio convertitosi in ipoteca per l'altro prezzo della nuova cessione.

Sotto ogni rapporto adunque la sentenza denunziata deve essere annullata nei due capi duodecimo e quattordicesimo, in quanto riguardano la collocazione ivi accordata al commendatore Carbonazzi per le capitali lire 33,500 residuo prezzo dei molini natanti di Felizzano e loro aderenze e per i relativi interessi, avendo essa violato gli articoli 1225, 2145, 2147, 2148, 2163, 2187 e 2189 del Codice civile Albertino, e falsamente applicato gli articoli 2158 num. 2, 2205 e 2213 di detto Codice.

La Banca Nazionale impetrando dimandò lo annullamento della sentenza della Corte di Casale nei diversi capi sopra indicati e fece notificare il suo ricorso alle eredi dell'Emanuele Deferrari debitore espropriato, al comm. Severino Grattoni, agli eredi del commendatore Carbonazzi, al comm. Giacomo Pera, e al signor Carlo Cotti; i quali, meno le eredi Deferrari, fecero notificare il loro contro ricorso, ed alcuno di essi, cioè gli eredi Carbonazzi, Pera e il Cotti ricorsero a loro volta contro altri capi della sentenza.

In appoggio del suo ricorso la Banca Nazionale depositò la procura speciale del suo Direttore generale in capo dell'avv. Giacomo Astengo in data 5 dicembre 1874 autentica Serafini notaro in Roma; il certificato del deposito di lire 150; la copia autentica della denunziata sentenza della Corte di Casale; il volume degli atti della Banca nella causa, in detto ed altri sei volumi contenenti i suoi documenti; e un esemplare a stampa della relazione della causa dinanzi alla Corte di Casale in data 27 febbraio 1874.

Il certificato del deposito di lire 150 è del tenore seguente:

" Ufficio di Roma, num. d'ordine 468, art. 2 del libro debitori. Addì 5 dicembre 1874.

Il ricevitore sottoscritto dichiara di aver ricevuto dalla Banca Nazionale nel Regno d'Italia lire centocinquanta per deposito onde ricorrere in Cassazione avanti la Corte di Torino dalla sentenza resa dalla Corte d'appello di Casale il 31 luglio 1874 nel giudizio di graduazione dell'eredità del fu Emanuele Deferrari.

Il Ricevitore: SORDI. „

La Corte di cassazione di Torino con sentenza 26 gennaio 1876, ivi registrata il 10 febbraio successivo (lib. 26, num. 355 con lire 48), ordinò la integrazione del giudizio mandando ai ricorrenti di far notificare i rispettivi loro ricorsi a tutti i creditori menzionati nei motivi di essa sentenza entro il termine perentorio di giorni 90 a decorrere da

quello in cui dalla parte più diligente sarebbe notificata tale sentenza, e questa notificazione fu fatta alla Banca Nazionale il 27 maggio 1876 a richiesta del comm. Pera.

La stessa Corte di cassazione con decreto 12 luglio 1876 sull'avviso conforme del Pubblico Ministero autorizzò la Banca Nazionale a far notificare il detto suo ricorso in Cassazione per proclami pubblici nel modo indicato nello articolo 146 del Codine di procedura civile alle seguenti persone:

1. Amministrazione generale dei lavori pubblici e Finanze dello Stato ed Unione dei creditori della fallita di Antonio Fongi, anche quale consolidataria della fallita di Cesare Ghio come subcollocata sulle somme per le quali sono stati collocati li commendatori Carbonazzi e Pera come al § 22 della sentenza di primo grado del tribunale di Alessandria 25 maggio 1871 – 2. Marchese Giacomo Balbi Piovera, residente in Genova – 3. Il sig. Giuseppe Bravo fu Giovanni Michele, residente a Torino – 4. I signori Luigia Giusti, Giuseppe, Eugenio, Angelo e Adele madre e figli Cassino, i tre ultimi siccome minori rappresentati dalla loro madre, residenti a Genova – 5. La fallita di Antonio Fongi di Alessandria, rappresentata dal suo sindaco signor Paolo Celesia, residente in Genova – 6. Il Consorzio per la formazione del Rio Sinario in Solero, in persona del suo presidente – 7. Il signor geometra Francesco Gatti, domiciliato in Felizzano, ed ora residente in Lesegno (Mondovì) – 8. La signora Elisabetta Merini vedova di Bartolomeo Oddone, residente a Casale – 9. Il comune di Felizzano, in persona del suo sindaco – 10. L'Amministrazione generale dei lavori pubblici, in persona dell'intendente di finanza della provincia di Torino, ove ha sede questa Suprema Corte di cassazione – 11. L'Amministrazione generale delle Finanze (ramo tributi), rappresentata pure dal suddetto intendente della provincia di Torino – 12. L'Amministrazione generale delle Finanze (ramo tasse di registro), rappresentata pure dal suddetto intendente di Torino – 13. La stessa Amministrazione generale delle Finanze (ramo Asse ecclesiastico e perciò demaniale), rappresentata ugualmente dall'intendente di finanza di Torino – 14. Bosio Maria e Giuseppina sorelle minori, rappresentate dal loro padre Ortensio Bosio, impiegato nell'Intendenza militare, residente a Casale Monferrato, quali eredi della defunta Anna Maria Bocca – 15. Barcellona Teresa fu Andrea e il di lei marito Luigi Raiteri per l'autorizzazione a stare in giudizio, residenti a Pietra Marazzi (Alessandria) – 16. De Paselli contessa Costanza, residente in Torino – 17. Confraternita della Misericordia di Alessandria, in persona del suo legittimo rappresentante priore della chiesa della Misericordia signor Pietro Cornaglia – 18. Economato generale dei benefizi vacanti stabilito in Torino, rappresentato dall'economo generale Realis avv. comm. Giuseppe, ed in Alessandria dal subeconomo notaio Filippo Gandini – 19. Mensa vescovile di Alessandria, rappresentata da monsignor Giocondo Salvai vescovo della diocesi di Alessandria – 20. Conte Vittorio Consani di Revignano, quale erede del fu conte Galeazzo Consani, residente in Alessandria – 21. Opera pia Grattarola di Solero, rappresentata da monsignor Giocondo Salvai vescovo della diocesi di Alessandria – 22. Il signor Balbi-Vieca cav. Alfonso, residente in Alessandria – 23. Consani contessa donna Luigia di Revignano, moglie legalmente separata dal marito conte Enrico Ruffino Diano di Gattiera, residente in Alessandria – 24. Gli eredi dell'ora defunto Faa di Bruno cav. Antonio già maggior generale in ritiro, residente in Alessandria, cioè la contessa Luigia Faa di Bruno moglie del conte Luigi Lupi di Moriano, residente in Torino, la marchesa Cristina Faa di Bruno, moglie del marchese Evaristo Del Carretto, residente in Napoli, il cav. Casimiro Faa di Bruno, ufficiale della Regia marina, residente in Torino, il conte Alfonso Faa di Bruno, residente pure in Torino e la contessa Adelaide Mathis di Camornio fu conte Scipione vedova del conte Antonino Faa di Bruno, residente pure in Torino – 25. Bordis Giuseppina vedova del cav. Paolo Picchio, residente in Alessandria – 26. Tassi Giovanni fu Pietro, residente in Alessandria – 27. Il Municipio di Alessandria, in persona del cav. avv. Giovanni Oddone ff. di sindaco – 28. L'avvocato Gaspare Manara di Casale – 29. Il signor Leopoldo Manara di Casale – 30. Il signor Giuseppe Chiesa medico in Alessandria – 31. Il signor Giuseppe Mascherpa di Alessandria – 32. Il signor Pietro Maggioli di Mongiardino – 33. La signora Luigia Maggioli di Mongiardino – 34. Il signor Giovanni Guerci di Guazzolo a Casale – 35. Il signor Vittorio Novelli di Frassinetto – 36. La signora Elisabetta Merini vedova Oddone di Casale – 37. Il signor avv. Giuseppe Allara di Torino – 38. Il signor barone Jona Vitta di Casale – 39. Il signor cav. Enrico Vitta di Casale – 40. Il signor Causidico Gaudenzio Cagnardi di Casale – 41. Ospedale degli infermi dei Santi Antonio e Biagio di Alessandria, rappresentato dal cav. Costantino Barberis presidente della Congregazione di Carità – 42. Il cav. Paolo Biglione di Casale – 43. Il cav. ingegnere Luigi Ferrari di Alessandria e stante la sua morte i di lui eredi che sono i seguenti: Giuseppina De Fiori di lui vedova ora rimaritata col signor Roberto Cattaneo direttore della Società Miniere Monteponi, residente a Torino, la figlia Teresa maritata Rosazza, abitante in Roma, Lorenzo, geometra, attualmente residente in Moneglia, Erminio, ingegnere, addetto alle Miniere Monteponi in Sardegna, Giuseppe, commesso di commercio, residente in Genova, anche quali rappresentanti del defunto fratello Enrico – 44. Il signor Marco Levi di Elia banchiere a Vercelli – 45. Il signor Moretti Stefano fu Biagio, farmacista, di Casale – 46. Il signor Giovanni Della Valle di Casale – 47. Il signor Felice Bistolfi di Casale – 48. Il signor Giorgio Francesco di Moncalvo – 49. Il signor geometra Giovanni Allara di Casale – 50. La signora Benedetta Deferrari, nubile, di Casale – 51. La signora Colomba Deferrari, nubile, pure di Casale – 52. La signora Marina Deferrari, nubile, pure di Casale – 53. Il cav. ingegnere Antonio Molinari di Vercelli – 54. Il conte D. Sebastiano Dal Pozzo di Torino – 55. Il conte Ferdinando Dal Pozzo di Torino.

Conseguentemente si notifica a tutte le persone suindicate il sopra riportato ricorso in Cassazione della Banca Nazionale per tutti gli effetti di legge come se fosse loro personalmente notificato nelle forme ordinarie.

Roma, 5 agosto 1876.

3772 GIACOMO ASTENGO avv.

AVVISO.

A richiesta della Banca Romana, in persona del signor Giuseppe Guerrini governatore, rappresentato dal procuratore sig. Giocondo avv. Capobianco,

Io Giulio Berti usciere addetto al R. tribunale di commercio di Roma ho notificato al signor Valentino Tombelli, d'incognito domicilio e dimora, un protesto per lire 20,000, elevato dal notaio signor Buttaoni Filippo in data sette agosto corrente, a danno del sig. Salvatore Carminati, ed in pari tempo ho citato il medesimo a comparire innanzi il suddetto tribunale nell'udienza del giorno quattordici corrente per sentirsi condannare solidalmente ad altri citati, e mediante anche arresto personale al pagamento della suddetta somma di lire ventimila, agli interessi e spese, con sentenza eseguibile provvisoriamente anche quanto al personale arresto.

Roma, 9 agosto 1876.

3872 L'usciere GIULIO BERTI.

DIREZIONE D'ARTIGLIERIA
DEL LABORATORIO PIROTECNICO DI TORINO

AVVISO D'ASTA con deliberamento definitivo seduta stante.

Si notifica al pubblico che nel giorno 30 agosto 1876, alle ore 3 1[2 pomeridiane precise, si procederà in Torino, avanti il direttore di questo laboratorio, e nel locale sito sul Corso Principe Umberto, agli appalti seguenti:

LOTTO 1° — *Provvista di chilogr.* 150,000 *piombo in pani, a lire* 0,68 *il chilogr. Importante lire* 102,000,

LOTTO 2° — *Provvista di chilogr.* 25,000 *regoli d'antimonio, a lire* 1,85 *il chilogr. Importante lire* 46,250,

da consegnarsi nei magazzini della Direzione suddetta nel termine di giorni centoventi (in tre distinte partite) per il primo lotto, e di giorni ottanta (in due distinte rate) per il secondo lotto, a datare dal giorno successivo a quello in cui sarà notificata al deliberatario l'approvazione del contratto.

Le condizioni degli appalti sono visibili presso la Direzione predetta nel locale suddetto.

Gli appalti suddetti verranno deliberati definitivamente seduta stante, e non vi saranno i fatali nè i secondi incanti.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore del miglior offerente che nel suo partito suggellato, firmato e steso su carta filigranata col bollo ordinario da una lira, avrà offerto sul prezzo indicato un ribasso di un tanto per cento non minore del ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti agli appalti, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno fare presso la Direzione suddetta, dalle ore 9 alle 11 antimeridiane del giorno 30 agosto 1876, ovvero presso una delle Intendenze di finanza del Regno, il relativo deposito di lire 10,200 per il 1° lotto, e di lire 4700 per il 2° lotto, in contanti od in rendita al portatore del Debito Pubblico del Regno d'Italia, al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato il deposito.

Sarà facoltativo agli aspiranti a dette imprese di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali dell'arma od agli uffici staccati da esse dipendenti. Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto, se non giungeranno alla Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra, o presentata la ricevuta del medesimo.

I depositi fatti presso le Direzioni, quando saranno divenuti definitivi per aggiudicazione d'appalto, saranno dalle Direzioni convertiti in cauzione esclusivamente presso l'Intendenza di finanza che risiede nella città stessa ove trovasi la Direzione che ha ricevuto il deposito.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati, suggellati e stesi su carta filigranata, col bollo da una lira, e quelli che contengano riserve e condizioni.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di copie ed altre relative sono a carico dei deliberatari.

Dato in Torino, 9 agosto 1876.

Per la Direzione
3861 *Il Segretario:* G. GARRONE.

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI ROMA

Avviso.

Approvato il piano particolareggiato per la correzione delle salite dette *Cefalone Vallicella* e *Mola di Ripi* nella strada provinciale Casalina, la Deputazione ha promosso istanza perchè tali lavori siano dichiarati opera di pubblica utilità.

Si rende quindi noto che in esecuzione dell'art. 4 della legge 25 giugno 1865, n° 2359, e per gli effetti degli articoli 5 e 16 al 21 della legge stessa, la dimanda ed il piano particolareggiato, unitamente alla relazione sommaria e ai tipi estratti dalle mappe territoriali di Ripi e di Ceprano trovansi depositati, dal giorno quattordici al giorno ventinove del corrente mese, nella segreteria comunale di Ripi, affinchè chiunque, e specialmente gl'interessati, possano prenderne conoscenza e fare in iscritto le osservazioni che stimeranno opportune.

Roma, 11 agosto 1876.

3868 *Per il Prefetto Presidente:* MARCUCCI.

AVVISO.

(2ª *pubblicazione*)

Ad istanza di Rosa fu Luigi Proli e di Giulio ed Ignazio fu Francesco Proli, rappresentato dall'avv. Benedetto cav. Ferrantini, deputato dalla Congregazione di S. Ivo,

Con ordinanza del tribunale civile di Roma, 2° periodo feriale, essendo stata ordinata la vendita all'asta pubblica del qui appresso descritto stabile, situato nella città di Tivoli, per cui ne venne incaricato per le relative operazioni il notaro signor Domenico Serbucci, si deduce perciò a notizia di chiunque possa avervi interesse, che avrà luogo l'esperimento al pubblico incanto nella sala d'udienza del Regio pretore di Tivoli, assistito dal predetto notaro, il giorno 31 del corrente mese di agosto, alle ore 10 antimeridiane, sulle basi e condizioni espresse nell'originale avviso d'asta.

Descrizione del fondo.

Utile dominio di casa con orto annesso, situato in Tivoli, via della Carità, civico n. 19, confinante a mezzodì con orto di Giuseppe Romaldi, a tramontana colla via del Gesù e chiesa attigua di S. Filippo Neri, a sinistra colla via della Carità, salvi, ecc., gravata dell'annuo canone di romani scudi 14, pari a lire 75 25, a favore del signor Gioacchino Mancini.

3852 VINCENZO VESPASIANI usciere.

BANCA ROMANA. Situazione al 31 del mese di Luglio 1876

Capitale sociale accertato utile alla tripla circolazione (R. Decr. 23 sett. 1874, N. 2237) L. 15,000,000.

ATTIVO.

Cassa e riserva				L. 16,424,655 15
Portafoglio	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta, a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 30,547,050 54	35,483,172 29	» 35,483,172 29
	id. maggiore di 3 mesi	» 4,936,121 75		
	Cedole di rendita e cartelle estratte	» »		
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	» »		
	Cambiali in moneta metallica	» »	»	
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	» »		
Anticipazioni				» 2,124,549 89
Titoli	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca	L. 4,475,073 »		» 6,503,594 24
	Id. id. per conto della massa di rispetto	» 1,944,759 64		
	Id. id. pel fondo pensioni o cassa di previdenza	» 83,761 60		
	Effetti ricevuti all'incasso	» »		
Crediti				» 4,992,170 »
Sofferenze				» 770,162 99
Depositi				» 5,671,920 »
Partite varie				» 7,320,889 83
			Totale	L. 79,291,113 89
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso				» 745,996 70
			Totale generale	L. 80,037,110 59

PASSIVO.

Capitale	L. 15,000,000 »
Massa di rispetto	» 2,509,087 88
Circolazione biglietti di Banca, fedi di credito al nome del cassiere, boni di Cassa	» 43,973,174 »
Conti correnti ed altri debiti a vista	» 1,781,513 90
Conti correnti ed altri debiti a scadenza	» 5,151,014 48
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro	» 5,671,920 »
Partite varie	» 4,299,703 69
Totale	L. 78,380,413 95
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso	» 1,656,696 64
Totale generale	L. 80,037,110 59

Biglietti, Fedi di credito al nome del cassiere, Boni di cassa in circolazione al 31 *del mese di luglio* 1876 (Regolamento art. 36).

Valore	Numero	Somma	Totale
da L. 50	136,872	6,843,600 »	L. 34,665,600 »
da L. 100	45,800	4,580,000 »	
da L. 200	13,380	2,676,000 »	
da L. 500	18,072	9,036,000 »	
da L. 1000	11,530	11,530,000 »	
Biglietti di piccolo taglio, cioè da L. 0 50, 1, 5, 10, 20			L. 9,307,574 »
		Circolazione	L. 43,973,174 »

Il rapporto fra il capitale L. 15,000,000 00 e la circolazione . . . L. 43,973,174 00 è di uno a 2 930

Il rapporto fra la riserva L. 16,325,050 15 { la circolazione L. 43,973,174 00 / e gli altri debiti a vista » 1,781,513 90 } L. 45,754,687 90 è di uno a 2 802

Prezzo corrente delle azioni	L. 1,208 »
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato	» 5 0/0

Distinta della Cassa e Riserva.

Oro e argento	L. 10,000,000 »
Bronzo	» 10,050 15
Biglietti consorziali	» 6,315,000 »
Biglietti d'altri istituti di emissione	» 99,605 »
Totale	L. 16,424,655 15

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese per cento e ad anno.

Sulle cambiale ed altri effetti di commercio	L. 5 0/0
Sulle cambiali pagabili in metallo	» id.
Sulle anticipazioni di titoli o valori	» 6 0/0
Sulle anticipazioni di sete	» »
Sulle anticipazioni di altri generi (*Banco di Napoli*)	» »
Sui conti correnti passivi	» 2 1/2 0/0

Roma, 31 luglio 1876.

IL S. GOVERNATORE
V. TROCCHI.

3851

Per il Capo Contabile
P. Serventi.

R. Tribunale civile di Velletri.

Bando di vendita.
(1ª *pubblicazione*)

Ad istanza della signora Marchetti Elena di Antonio, assistita dal marito De Angelis Giuseppe, ed elettivamente in Velletri, presso lo studio legale del signor Braccini dott. Paolo;

Ed in seguito del verbale d'infruttuoso incanto del 21 giugno decorso, registrato con marca da lire 1 20 annullata,

Nell'udienza del 14 settembre prossimo, alle ore 11 antimeridiane, si procederà nella solita sala al terzo incanto per la vendita dell'appresso descritto immobile:

Terreno olivato, nel territorio di Bassiano, sul monte detto del Cavallo, con n. 783 alberi, della superficie di tavole 20 80, pari ad ettari 2, are 8, confinante con beni Mercuri, Monti e Capitolo di S. Erasmo, numero di mappa 321, ed al n. 214, di tavole 7 17, pari ad ettari ..., centiare 70, confinante coi Monti Doganali, Legato pio Lanni, ecc., gravato dell'annuo tributo diretto in lire 16 72, col ribasso di un secondo decimo sull'intero prezzo di stima di lire 4822 10.

Le condizioni della vendita possono rilevarsi dal bando originale esistente presso codesta cancelleria.

I creditori iscritti presenteranno nel termine di giorni trenta a contare dalla notificazione del bando le domande di collocazione motivate ed i documenti giustificativi.

Il giudice signor Teodorico Gigli è delegato alla graduazione.

Velletri, li 10 luglio 1876.

3856 Il canc. Leoni.

SUNTO DI NOTIFICAZIONE
E CITAZIONE.

Con atto in data d'oggi dell'usciere sottoscritto addetto al R. tribunale civile di Roma, ad istanza del sig. conte Andrez Alvarez Calderon, domiciliato in Parigi, ed elettivamente in Roma, via del Sudario, n. 43, nello studio legale dell'avvocato e procuratore Carlo Boido che lo rappresenta, venne a forma dell'art. 142 Codice procedura civile notificato a S. E. Maria Letizia Bonaparte Wyse vedova Rattazzi, qualificatasi domiciliata in Parigi, tanto in nome proprio, che quale legittima amministratrice della sua figlia minorenne Isabella Maria Rattazzi, il ricorso avanzato dall'istante al pretore del IV mandamento di Roma ed il decreto rilasciato dal medesimo nel giorno 5 corrente mese, col quale venne permesso il sequestro a di lei carico dei mobili esistenti nel palazzo Santacroce fino alla concorrente di lire 300,000 ed accessori.

Col medesimo atto venne la predetta signora Rattazzi anche nel nome citata a comparire al tribunale civile di Roma nell'udienza del giorno ventitrè prossimo settembre per sentirsi confermare il sequestro stato concesso col suddetto decreto ed eseguito con verbale dell'usciere Giuseppe Rossini in data 8, 9 e 10 corrente mese.

Roma, 12 agosto 1876.

3871 Luigi Rabaglino usciere.

AVVISO.
(2ª *pubblicazione*)

Decesso nel giorno 16 aprile 1862 in Milano il dott. Antonio Franzini fu Gaspare, notaio quivi residente, e di lui eredi, figli, chiesero lo svincolamento della cauzione da esso prestata pel detto suo esercizio con ricorso diretto al locale R. tribunale civile e correzionale, il quale con suo decreto in data 5 luglio 1876 ordinò la pubblicazione della domanda suddetta a sensi ed effetti dell'art. 38 della legge sul notariato 25 luglio 1875.

In effetto di che, col presente si diffida chiunque abbia interesse a presentare, nei termini prescritti dal succitato articolo, le opposizioni al chiesto svincolo di cauzione presso la cancelleria del R. tribunale civile e correzionale in Milano.

Milano, 27 luglio 1876.

3672 Roberto Franzini.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE DI FIRENZE

AVVISO D'ASTA.

Si avverte che nel giorno 18 del corrente mese di agosto, alle ore 10 antimeridiane, avrà luogo presso questa Direzione, via San Gallo, numero 22, secondo piano, avanti il signor direttore, un pubblico incanto, mediante partiti segreti, per la provvista di grano occorrente per l'ordinario servizio dei panifici militari di Firenze e di Lucca, cioè:

LOCALITÀ nella quale dovrà essere consegnato il grano	Grano da provvedersi — Qualità	Grano da provvedersi — Quantità totale *Quintali*	N° dei lotti	Quantità per ogni lotto *Quintali*	Rate di consegna	MODO d'introduzione	Tempo utile per la consegna
Nel panificio militare di Firenze	Nostrale	4000	40	100	3	I provveditori saranno tenuti a consegnare il grano nei controindicati panifici militari a tutte loro spese, diligenza e pericolo.	La consegna dovrà effettuarsi nel termine di giorni 50, cominciando dal giorno successivo a quello dell'avviso che sarà dato ai deliberatari circa l'approvazione dei contratti respettivi ed in tre rate eguali, cioè la prima entro i primi dieci giorni, la seconda entro venti giorni dopo scaduto il termine della prima, e la terza entro 20 giorni scaduto il termine della seconda.
Nel panificio militare di Lucca	Id.	3500	35	100	3		

Avvertenza — La cauzione per ogni lotto del grano è stabilita in L. 250.

Il grano da provvedersi dovrà essere del raccolto dell'anno 1876 ed avere un peso netto non minore di chilogrammi 75 per ettolitro; dovrà poi risultare per essenza, qualità e bontà in condizioni eguali ai campioni visibili presso questa Direzione, presso la Sezione di Commissariato militare in Livorno e presso il panificio militare di Lucca.

I capitoli generali e parziali d'appalto che riflettono l'impresa e che faranno parte integrante dei contratti sono visibili presso questa Direzione di Commissariato militare e presso tutte le altre del Regno.

Potranno essere presentate offerte cumulative per diversi ed anche per tutti i lotti di una delle due partite di grano.

Le offerte dovranno essere incondizionate, firmate, suggellate e compilate su carta bollata da lira una, sotto pena di nullità.

Per essere ammessi all'asta dovranno gli accorrenti esibire la ricevuta del deposito fatto, in una delle Tesorerie dello Stato, della somma come avanti stabilita a cauzione ed in ragione dei lotti ai quali intendono di concorrere. Se tale deposito sarà fatto in rendita dello Stato, dovrà questa esser ragguagliata al valore di Borsa.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di coloro i quali avranno offerto un prezzo maggiormente inferiore o pari almeno a quello che sarà determinato nella scheda suggellata del Ministero della Guerra, che si troverà deposta sul tavolo, e verrà aperta solo quando saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

Il tempo utile (fatali) per il ribasso, non minore del ventesimo, è limitato a giorni cinque dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Potranno gli accorrenti far pervenire le loro offerte a mezzo di tutte le Direzioni e Sezioni di Commissariato militare, ma di queste offerte non sarà tenuto conto alcuno qualora non giungano a quest'uffizio prima dell'apertura dell'incanto e se non consterà che abbiano depositata la prescritta cauzione.

La tassa di registro non che le spese tutte relative agli incanti ed alla stipulazione dei contratti saranno ripartite tra i deliberatari, a mente di quanto prescrive il vigente regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Firenze, 10 agosto 1876.

Per detta Direzione di Commissariato Militare
Il Tenente Commissario: P. ALVINO.

3862

(2ª *pubblicazione*)

GENIO MILITARE - DIREZIONE DI MANTOVA

N. 25 d'ord. AVVISO D'ASTA.

Si notifica al pubblico che nel giorno 22 agosto 1876, alle ore 2 pomeridiane, si procederà in Cremona, avanti al direttore del Genio militare, od a chi per esso delegato, e nell'ufficio del Genio Militare, sito in via Belvedere, n. 3, all'appalto dei lavori di

Ampliamento della Caserma Annunziata e consolidamento e sistemazione di parte della Caserma San Pietro in Cremona, da eseguirsi nel termine di giorni 120 (*centoventi*), *per la somma di lire* 106,000 (*centoseimila*).

Le condizioni d'appalto sono visibili presso il suddetto ufficio del Genio.

I fatali per il ribasso non minore del ventesimo scadono al mezzodì del giorno 7 settembre 1876.

Il deliberamento seguirà a favore del migliore offerente che nel suo partito suggellato, firmato e steso su carta filigranata col bollo ordinario di una lira, avrà offerto sul prezzo suddetto un ribasso di un tanto per cento maggiore od uguale al ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopochè saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno:

1° Fare presso le Intendenze di Finanza del Regno un deposito di lire 11,000 (undicimila) in contanti, od in rendita del Debito Pubblico al portatore, al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato il deposito, nonchè esibire i documenti comprovanti il deposito fatto all'ufficio del Genio in Cremona non più tardi delle ore 11 antimeridiane del giorno fissato per l'incanto.

2° Produrre un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'Autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliati;

3° Esibire un attestato di persona dell'arte, confermato dal direttore del Genio Militare locale, o dal capo sezione del Genio militare in Cremona, il quale attestato sia di data non anteriore di sei mesi, ed assicuri che l'aspirante ha dato prove di perizia e sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione d'altri contratti d'appalto di opere pubbliche o private.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati, suggellati e stesi su carta filigranata col bollo ordinario di una lira e quelli che contengono riserve e condizioni.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni del Genio militare od agli uffici staccati da esse dipendenti.

Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno al suddetto ufficio del Genio in Cremona ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentata la ricevuta del medesimo.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di copie ed altre relative sono a carico del deliberatario.

Mantova, addì 5 agosto 1876.

Per la Direzione
Il Segretario: N. RICCI.

3732

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE DI ROMA

Avviso di provvisorio deliberamento.

A tenore dell'art. 98 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n° 5852, si notifica che l'appalto di cui era oggetto l'avviso d'asta del 27 luglio ultimo scorso, per la provvista di 40,000 miriagrammi di legna occorrente pel riscaldamento degli uffici del Ministero della Guerra nella stagione invernale 1876-77, è stato nell'incanto d'oggi deliberato provvisoriamente al prezzo di centesimi 32 per ogni miriagramma, col ribasso di lire sei ogni cento lire.

Viene pertanto avvertito il pubblico che il termine utile (fatali) prestabilito a giorni quindici per presentare offerta di ribasso, non inferiore del ventesimo, scade alle ore 12 meridiane del giorno 26 corrente.

Chiunque intenda fare la suindicata diminuzione del ventesimo dovrà accompagnare l'offerta colla fede dell'eseguito deposito provvisorio della cauzione prescritta col succitato avviso d'asta in lire 1280; ed uniformarsi a tutte le condizioni enunciate nell'avviso stesso.

Roma, lì 11 agosto 1876.

Per detta Direzione
Il Capitano Commissario: TADOLINI.

3881

SOCIETÀ ANONIMA ITALIANA
PER LA REGÌA COINTERESSATA DEI TABACCHI

Avendo il Consiglio d'amministrazione di questa Società deliberato di chiedere il versamento del terzo e quarto decimo sopra il capitale di cinque milioni di lire, destinato per la gestione del monopolio dei tabacchi nell'isola di Sicilia, si prevengono i signori sottoscrittori delle carature per la suddetta gestione siciliana, che questi due versamenti dovranno essere eseguiti per un decimo dell'importo delle carature il giorno 30 del prossimo mese di settembre 1876, e per l'altro decimo il giorno 31 del successivo ottobre.

I detti due versamenti dovranno per le sopra indicate epoche essere fatti o direttamente presso le Casse di questa Amministrazione centrale in Roma (via Due Macelli, n° 79), o mediante la spedizione all'Ufficio centrale stesso in piego raccomandato di vaglia del Tesoro, che dietro autorizzazione del Regio Ministero delle Finanze saranno rilasciati ai signori caratisti dalle Regie Tesorerie delle provincie siciliane contro il versamento del relativo ammontare.

Si rammenta ad ogni buon fine che il ritardo dei versamenti oltre i termini come sopra indicati porta alla applicazione di quanto è disposto dall'articolo secondo delle obbligazioni sottoscritte dai signori caratisti.

Roma, 12 agosto 1876.

3875

CAMERANO NATALE, *Gerente.* | ROMA — Tip. Eredi Botta.